

Senato della Repubblica
XIX Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 992

Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 33, settimo comma, della Costituzione in materia di promozione e sostegno dello sport in ambito psicofisico e sociale

20/04/2025 - 09:02

Indice

| | |
|--|----|
| 1. DDL S. 992 - XIX Leg. | 1 |
| 1.1. Dati generali | 2 |
| 1.2. Testi | 3 |
| 1.2.1. Testo DDL 992 | 4 |
| 1.3. Trattazione in Commissione | 6 |
| 1.3.1. Sedute | 7 |
| 1.3.2. Resoconti sommari | 8 |
| 1.3.2.1. 7 ^a Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) | 9 |
| 1.3.2.1.1. 7 ^a Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 140 (pom.) del 16/07/2024 | 10 |
| 1.3.2.1.2. 7 ^a Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 166 (ant.) del 30/10/2024 | 20 |
| 1.3.2.1.3. 7 ^a Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 85 (ant.) del 21/11/2024 | 26 |
| 1.3.2.1.4. 7 ^a Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 171 (ant.) del 21/11/2024 | 27 |
| 1.3.2.1.5. 7 ^a Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 88 (ant.) del 28/11/2024 | 29 |
| 1.3.2.1.6. 7 ^a Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 92 (ant.) dell'11/12/2024 | 30 |
| 1.3.2.1.7. 7 ^a Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 94 (ant.) del 18/12/2024 | 31 |
| 1.3.2.1.8. 7 ^a Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 99 (pom.) del 28/01/2025 | 32 |
| 1.3.2.1.9. 7 ^a Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 190 (pom.) del 12/02/2025 | 33 |
| 1.3.2.1.10. 7 ^a Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 193 (pom.) del 19/02/2025 | 39 |
| 1.3.2.1.11. 7 ^a Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 200 (pom.) dell'11/03/2025 | 42 |
| 1.4. Trattazione in consultiva | 51 |
| 1.4.1. Sedute | 52 |
| 1.4.2. Resoconti sommari | 53 |
| 1.4.2.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) | 54 |

| | |
|--|----|
| 1.4.2.1.1. 1ªCommissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 86 (pom., Sottocomm. pareri) dell'11/03/2025 | 55 |
| 1.4.2.2. 5ª Commissione permanente (Bilancio) | 58 |
| 1.4.2.2.1. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 354 (ant.) del 26/02/2025 | 59 |
| 1.4.2.3. 10ª Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) | 62 |
| 1.4.2.3.1. 10ªCommissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 272 (pom.) del 18/02/2025 | 63 |

1. DDL S. 992 - XIX Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 992

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 992

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **GALLIANI**, **LOTITO** e **GASPARRI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 GENNAIO 2024

Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 33, settimo comma, della Costituzione in materia di promozione e sostegno dello sport in ambito psicofisico e sociale

Onorevoli Senatori. - Il presente disegno di legge intende dare piena attuazione alla recente modifica costituzionale che ha aggiunto, all'articolo 33, il settimo comma: « La Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme ».

Nello specifico si intende valorizzare la pratica dello sport, sia come fondamentale attività per il benessere psicofisico che per prevenire molte patologie, nonché per implementarne il valore culturale e inclusivo nei diversi contesti sociali.

La dimensione psicofisica dello sport sarà oggetto di attività di promozione e di monitoraggio preventivo mediante unità mobili sanitarie dislocate nelle diverse regioni, nonché tramite la promozione di una cultura del benessere anche in età adulta e anziana.

Il disegno di legge si prefigge di favorire la pratica dello sport negli istituti scolastici, anche con specifici *curriculum* e attività per i soggetti con diverse patologie.

Infine, viene valorizzato il diritto allo sport con strumenti di detrazione fiscale e con l'istituzione di una carta denominata « Sport Card », allo scopo di incentivarne l'esercizio e i benefici soprattutto per le fasce deboli.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. In attuazione dell'articolo 33, settimo comma, della Costituzione, al fine di potenziare il valore dello sport come pratica educativa le istituzioni scolastiche determinano, nel piano dell'offerta formativa e in coerenza con la loro autonomia, le modalità per l'insegnamento dell'educazione motoria, prevedendo che tale insegnamento sia prestato per almeno tre ore settimanali.

2. È prevista l'introduzione, nella scuola primaria, di appositi programmi speciali di attività motoria rivolti ad alunni disabili o che comunque presentino difficoltà psico-motorie.

3. L'attuazione delle finalità di cui al presente articolo si realizza a valere sui fondi speciali di parte corrente del Ministero dell'economia e delle finanze.

Art. 2.

1. Ai fini della prevenzione e dell'individuazione precoce di malattie ematiche e cardiache, nonché di ogni altra forma di anomalia o di disturbo fisico, in ogni regione sono rese disponibili, previa intesa tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, unità mobili di monitoraggio preventivo rivolte in particolare a coloro che intraprendono un'attività sportiva dopo idonei e specifici accertamenti e controlli diagnostici.

Art. 3.

1. All'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della

Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 1.1. è inserito il seguente:

« 1.1.1. Dall'imposta lorda si detrae l'intero importo delle spese sostenute da soggetti di età superiore a sessanta anni per l'iscrizione annuale e l'abbonamento ad associazioni sportive, palestre, piscine nonché ad altre strutture e impianti sportivi »

2. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 si provvede a valere sul fondo speciale di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Art. 4.

1. Per la promozione e lo sviluppo della pratica sportiva di base e agonistica delle persone disabili è istituita una carta dei servizi sportivi denominata « Sport Card », regolamentata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità delegata in materia di sport.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede a valere sul fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 7[^] Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica)

1.3.2.1.1. 7ª Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 140 (pom.) del 16/07/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

7ª Commissione permanente (CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)

MARTEDÌ 16 LUGLIO 2024

140ª Seduta

Presidenza del Presidente

[MARTI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la cultura Mazzi.

La seduta inizia alle ore 13,10.

IN SEDE REFERENTE

(1185) Proroga del termine per l'esercizio delle deleghe previste dall'articolo 2 della legge 15 luglio 2022, n. 106

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 10 luglio, nel corso della quale - ricorda il [PRESIDENTE](#) - sono state svolte la relazione introduttiva e la discussione generale ed è stato fissato alle ore 12 di venerdì 12 luglio il termine per la proposizione di emendamenti ed ordini del giorno.

Comunica che, alla scadenza del suddetto termine, sono stati presentati n. 4 emendamenti e un ordine del giorno, pubblicati in allegato.

Il Presidente comunica che sono giunti i pareri non ostativi della Commissione affari costituzionali e della Commissione bilancio sul testo del disegno di legge in titolo.

Il senatore [PAROLI](#) (FI-BP-PPE) aggiunge la propria firma agli emendamenti a prima firma del senatore Gasparri (1.3 e 1.4).

Si passa all'esame dell'ordine del giorno G/1185/1/7, che è dato per illustrato.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara di rimettersi al Governo per l'espressione del parere sul suddetto ordine del giorno.

Ha indi la parola il sottosegretario MAZZI, il quale esprime parere contrario sull'ordine del giorno G/1185/1/7.

La senatrice [D'ELIA](#) (PD-IDP), dopo avervi aggiunto la firma, insiste sulla votazione dell'ordine del giorno in esame, tenuto conto che lo stesso fa seguito alle considerazioni svolte dai rappresentanti dei Gruppi di opposizione in sede di discussione generale in merito all'opportunità di informare le Camere sullo stato di avanzamento del processo di attuazione delle deleghe sullo spettacolo.

Anche il senatore [PIRONDINI](#) (M5S), nell'aggiungere la firma all'ordine del giorno in esame, dichiara di condividere la richiesta di porlo votazione avanzata dalla senatrice D'Elia. Reputa, infatti, che l'atto di indirizzo dia voce a un'esigenza di reciproca collaborazione tra Governo e Parlamento, che, a suo giudizio, dovrebbe trovare un positivo riscontro.

Nel preannunciare, a nome del suo Gruppo, l'espressione di un voto favorevole, domanda al rappresentante del Governo se possano esserci margini per una riformulazione dell'ordine del giorno in esame.

Dopo una precisazione del presidente relatore [MARTI](#) (LSP-PSd'Az) circa le ragioni che rendono non

accoglibile da parte del Governo l'atto di indirizzo in esame, il sottosegretario MAZZI, in risposta al senatore Pirondini, dichiara di giudicare non riformulabile l'impegno a comunicare anticipatamente le principali linee di indirizzo dei decreti legislativi, considerato che le medesime linee di indirizzo per l'esercizio della delega sono già contenute nei principi e criteri direttivi definiti in sede di approvazione della legge di delega.

La senatrice [D'ELIA](#) (*PD-IDP*), nel dichiarare il voto favorevole del Gruppo del Partito Democratico sull'ordine del giorno G/1185/1/7, ribadisce il suo disappunto in merito al parere contrario reso dal Governo e si rammarica del fatto che l'Esecutivo in carica non abbia neanche tentato di proporre una riformulazione dell'ordine del giorno, eventualmente diretta ad attenuarne gli impegni, ispirata ad una condivisione della sostanza dei contenuti dell'atto.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento in dichiarazione di voto, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, l'ordine del giorno G/1185/1/7 viene posto in votazione e respinto.

Si passa all'esame delle proposte emendative, tutte riferite all'articolo 1 del disegno di legge.

Il senatore [PIRONDINI](#) (*M5S*), nell'illustrare gli emendamenti 1.1 e 1.2, evidenzia che entrambi sono ispirati dalla medesima finalità di dare un impulso accelerativo all'esercizio delle deleghe in materia di spettacolo, riducendo il periodo di durata della proroga, rispettivamente, a tre e a sei mesi.

Sottolinea che i due emendamenti scaturiscono dalla constatazione che le suddette deleghe avrebbero dovuto trovare compiuta attuazione nel corrente mese di luglio, anche alla luce delle molteplici dichiarazioni rese da esponenti del Governo sullo stato avanzato di redazione dei decreti legislativi.

I restanti emendamenti sono dati per illustrati.

Il senatore [PAROLI](#) (*FI-BP-PPE*) riformula l'emendamento 1.3 in un testo 2, pubblicato in allegato, preannunciando la sua disponibilità a ritirare l'emendamento 1.4 qualora il relatore e il rappresentante del Governo si esprimano favorevolmente sulla suddetta riformulazione.

Il presidente relatore [MARTI](#) (*LSP-PSd'Az*) esprime parere favorevole sull'emendamento 1.3 (testo 2).

Il parere è invece contrario su tutti i restanti emendamenti, ad eccezione dell'emendamento 1.4, che invita a ritirare stante l'orientamento favorevole sull'emendamento 1.3 (testo 2).

Il sottosegretario MAZZI si esprime in senso conforme al relatore.

Il senatore [PAROLI](#) (*FI-BP-PPE*) ritira, come preannunciato, l'emendamento 1.4.

Si passa alla votazione degli emendamenti.

Il senatore [PIRONDINI](#) (*M5S*), nel dichiarare il suo voto favorevole sull'emendamento 1.1 coglie l'occasione per rammaricarsi dell'avvenuto ritiro dell'emendamento 1.4, a suo giudizio preferibile rispetto all'emendamento 1.3 (testo 2).

Posti distintamente in votazione, gli emendamenti 1.1 e 1.2 sono respinti.

E' quindi posto in votazione l'emendamento 1.3 (testo 2), che viene approvato.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che l'emendamento approvato sarà trasmesso alle Commissioni affari costituzionali e bilancio per l'acquisizione dei pareri previsti dal Regolamento.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

IN SEDE DELIBERANTE

(1021) Istituzione del Museo del Ricordo in Roma

(Seguito della discussione e sospensione)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 3 luglio, nel corso della quale, ricorda il [PRESIDENTE](#), la Commissione ha convenuto di acquisire le fasi procedurali già svolte, di adottare come testo base per il prosieguo dell'esame il testo accolto in sede redigente, di rinunciare alla fissazione di un termine per la presentazione di emendamenti e di fissare il termine per la presentazione di eventuali ordini del giorno alle ore 12 di giovedì 4 luglio. Comunica che, alla scadenza del suddetto termine, è stato presentato un ordine del giorno, pubblicato in allegato, a firma delle senatrici Rando e D'Elia.

Si passa all'esame del suddetto ordine del giorno, che è dato per illustrato.

Ha la parola il sottosegretario MAZZI, il quale condiziona il parere favorevole sull'ordine del giorno a una riformulazione di cui dà lettura.

La senatrice [RANDO](#) (*PD-IDP*), nel ritenere non convincente la riformulazione proposta dal Governo,

auspica una riconsiderazione della stessa volta a tenere conto delle intenzioni delle promotrici.

Il senatore [VERDUCCI](#) (*PD-IDP*), ad integrazione dell'intervento della senatrice Rando, rileva criticamente che la riformulazione di cui si è data lettura è, a suo parere, una vera e propria riscrittura del testo originario dell'atto di indirizzo, ciò che appare irrituale rispetto alla prassi parlamentare. Lamenta altresì che la riformulazione sia stata proposta in assenza di interlocuzioni con le senatrici proponenti.

Passando poi al merito della proposta, pone in evidenza come la menzione di altri campi di detenzione in aggiunta a quello di Fossoli - unico citato nell'ordine del giorno presentato dalle senatrici del suo Gruppo - imponga di richiamare anche altri luoghi di prigionia che, per la tragicità delle vicende di cui furono teatro, non possono essere trascurati.

Il relatore [MARCHESCHI](#) (*FdI*), in replica, chiarisce che l'intento della proposta di riformulazione del Governo appare quello di estendere le iniziative del ricordo a campi di prigionia ulteriori rispetto a quello di Fossoli, in linea con le finalità dell'atto di indirizzo presentato dalle senatrici del Gruppo del Partito Democratico.

Dopo aver posto in luce che la proposta di riformulazione discende dalla volontà di creare una memoria condivisa e inclusiva di diverse realtà territoriali, invita i Commissari ad impegnarsi per pervenire ad un testo su cui si registri un consenso unanime, anche tenuto conto che la Commissione si è già pronunciata all'unanimità in senso favorevole al disegno di legge in titolo all'esito dell'esame in sede redigente.

Anche il senatore [ROMEO](#) (*LSP-PSd'Az*), dopo aver sottolineato che la proposta di riformulazione è intesa ad ampliare i luoghi ai quali si rivolgeranno le iniziative di ricordo, si unisce al relatore nella esortazione a pervenire a una soluzione condivisa.

Il [PRESIDENTE](#), preso atto che la Commissione appare concorde nella volontà di approfondire la proposta di riformulazione del Governo nell'ottica di trovare una soluzione di sintesi delle diverse posizioni politiche, propone di sospendere l'esame dell'atto in titolo.

Il seguito della discussione è quindi sospeso.

(597) Anna Maria FALLUCCHI e altri. - Disposizioni per la promozione delle manifestazioni in abiti storici e delle rievocazioni storiche. Istituzione della «Giornata nazionale degli abiti storici»
(Seguito della discussione e approvazione)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 3 luglio, nel corso della quale, ricorda il [PRESIDENTE](#), la Commissione ha convenuto di acquisire le fasi procedurali già svolte, di adottare come testo base per il prosieguo dell'esame il testo accolto in sede redigente e di rinunciare alla fissazione di un termine per la presentazione di emendamenti.

Comunica che è giunto il parere non ostativo della Commissione bilancio sul testo base, corrispondente al testo approvato in sede redigente lo scorso 22 maggio.

Previa verifica del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, con successive e distinte votazioni la Commissione approva all'unanimità gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8.

Poiché non vi sono iscritti a parlare in dichiarazione di voto, il [PRESIDENTE](#) pone in votazione il disegno di legge, nel testo già approvato in sede redigente, che la Commissione approva all'unanimità.

IN SEDE REDIGENTE

(925) MARTI. - Istituzione della Giornata nazionale del formatore

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 3 luglio.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che sono pervenuti i pareri non ostativi della Commissione affari costituzionali e della Commissione bilancio, il parere favorevole della Commissione affari sociali, sanità e lavoro, mentre la Commissione parlamentare per le questioni regionali ha comunicato che non renderà il proprio parere.

Si passa alla illustrazione degli emendamenti.

La senatrice [RANDO](#) (*PD-IDP*) illustra l'emendamento 1.1 volto a sostituire il riferimento alla Giornata nazionale "del formatore" con quello alla Giornata nazionale "dell'educatore". Al riguardo, ritiene che il termine "educatore" colga, meglio del termine "formatore", il senso della giornata che si

intende istituire con il provvedimento in titolo. Fa infine presente che alla medesima logica rispondono anche gli emendamenti nn. 2.1, 3.2 e Tit. 1, che operano analogo sostituzione del termine nelle restanti parti del disegno di legge.

Il relatore [PAGANELLA](#) (*LSP-PSd'Az*) esprime parere favorevole sull'emendamento 3.1 e contrario sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario MAZZI esprime parere conforme al relatore.

Dopo che il [PRESIDENTE](#) ha accertato la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, con successive e distinte votazioni la Commissione respinge gli emendamenti 1.1 e 1.2, approva l'emendamento 3.1 e respinge gli emendamenti 3.2 e Tit. 1.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che l'emendamento approvato sarà prontamente trasmesso alla Commissione affari costituzionali e alla Commissione bilancio per i prescritti pareri.

Il seguito della discussione è, quindi, rinviato.

(1081) ROMEO e altri. - Disposizioni in materia di equipollenza alla laurea magistrale (classe LMR02) dei titoli di studio nel campo del restauro dei beni culturali nonché per l'accesso all'elenco dei restauratori di beni culturali

(1165) Carmela BUCALO e altri. - Nuove disposizioni per l'accesso dei restauratori di beni culturali e di tecnici del restauro di beni culturali ai relativi elenchi

(Seguito della discussione congiunta e rinvio. Adozione del disegno di legge n. 1081 come testo base) Prosegue la discussione congiunta sospesa nella seduta del 3 luglio.

Preso atto che non vi sono ulteriori richieste di intervento in discussione generale, il [PRESIDENTE](#) dichiara chiusa tale fase procedurale e invita il relatore ad intervenire in sede di replica.

Il relatore [PAGANELLA](#) (*LSP-PSd'Az*) propone di assumere il disegno di legge n. [1081](#) quale testo base a cui riferire gli emendamenti, manifestando sin d'ora la propria disponibilità a favorire la convergenza, attraverso apposite proposte emendative, delle disposizioni recate all'articolo 2 del disegno di legge n. 1165, che introducono una disciplina transitoria in materia di tecnici del restauro di beni culturali.

Conviene la Commissione.

Il [PRESIDENTE](#) propone di fissare alle ore 10 di giovedì 25 luglio il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno da riferire al medesimo disegno di legge n. [1081](#).

Concorda la Commissione.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

ANTICIPAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

Il [PRESIDENTE](#), anche in considerazione dell'opportunità di consentire al Governo e ai presentatori dell'ordine del giorno G/1021/1/7, presentato in sede di discussione del disegno di legge n. 1021, di poter disporre del tempo necessario al fine di poter convergere su un testo condiviso, propone di sospendere la seduta e di anticipare la riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari per la programmazione dei lavori.

Non essendovi obiezioni, così resta stabilito.

La seduta, sospesa alle ore 13,50, riprende alle ore 14,10.

IN SEDE DELIBERANTE

(1021) Istituzione del Museo del Ricordo in Roma

(Ripresa e conclusione della discussione)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta in corso.

Il [PRESIDENTE](#) invita il rappresentante del Governo a riferire sugli esiti dell'interlocuzione con le promotrici dell'ordine del giorno G/1021/1/7.

Il sottosegretario MAZZI ribadisce il parere favorevole sul suddetto ordine del giorno, a condizione che esso sia riformulato nel testo di cui ha dato lettura prima della sospensione della seduta in corso, con alcune integrazioni di cui dà conto.

La senatrice [RANDO](#) (*PD-IDP*) dichiara di accogliere la proposta di riformulazione del Governo.

Il senatore [VERDUCCI](#) (*PD-IDP*), dopo avervi aggiunto la firma, esprime apprezzamento per la disponibilità del Governo a fare menzione nell'atto di indirizzo anche del campo di prigionia di

Servigliano, quale luogo emblematico della detenzione dei prigionieri antifascisti e delle operazioni di rastrellamento condotte contro gli ebrei.

Il senatore [SPERANZON](#) (*FdI*), tenuto conto che nella proposta di riformulazione si è fatto menzione delle esecuzioni perpetrate anche dalle truppe fasciste, chiede una ulteriore integrazione della stessa con il riferimento alla dittatura comunista titina della Repubblica socialista federale di Jugoslavia.

Il sottosegretario MAZZI accoglie la suddetta proposta di integrazione.

La senatrice [RANDO](#) (*PD-IDP*) riformula l'atto di indirizzo in un testo 2, pubblicato in allegato.

Il senatore [VERDUCCI](#) (*PD-IDP*) si dichiara impressionato dal fatto che la sola menzione del termine "fascista" determini reazioni immediate di nervosismo da parte di alcuni esponenti della maggioranza.

In risposta, il senatore [SPERANZON](#) (*FdI*) richiama la risoluzione, approvata con il consenso di tutte le forze politiche presenti nel Parlamento europeo, nella quale si è espressa una ferma condanna di tutti i regimi totalitari, nazisti, comunisti e fascisti.

Il sottosegretario MAZZI osserva che il citato atto europeo risulta meno noto in Italia rispetto agli altri Paesi europei.

Il senatore [VERDUCCI](#) (*PD-IDP*) rileva che in Italia il Partito Comunista ha avuto un ruolo di rilievo nella fondazione della Repubblica e, per questo, l'eco del provvedimento europeo, votato anche dal Partito Democratico, è stata limitata.

Il senatore [SPERANZON](#) (*FdI*) aggiunge la firma all'ordine del giorno G/1021/1/7 (testo 2), che risulta accolto dal Governo.

Poiché non vi sono iscritti a parlare in dichiarazione di voto il [PRESIDENTE](#) avverte che, non essendo state presentate proposte emendative riferite agli articoli del disegno di legge in esame, si passa alla votazione degli articoli.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, gli articoli 1 e 2, posti distintamente in votazione, sono approvati all'unanimità.

Il [PRESIDENTE](#) pone, infine, in votazione il disegno di legge nel suo complesso, nel testo già approvato in sede redigente, che viene approvato dalla Commissione unanime.

IN SEDE CONSULTIVA

(1180) Conversione in legge del decreto-legge 2 luglio 2024, n. 91, recante misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei e per interventi di protezione civile e di coesione

(Parere alla 8ª Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice [FALLUCCHI](#) (*FdI*) illustra le disposizioni del provvedimento in titolo, precisando che esso, costituito di tredici articoli, reca misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei e per interventi di protezione civile e di coesione. Con riguardo ai profili d'interesse della Commissione, segnala l'articolo 4, il cui comma 1 demanda al Commissario straordinario per l'attuazione degli interventi pubblici nell'area dei Campi Flegrei, nominato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del provvedimento in esame, il compito di provvedere, con i poteri e le modalità previste dal medesimo articolo 2 nonché dall'articolo 3, all'esecuzione di interventi urgenti di ripristino e riqualificazione sismica degli edifici scolastici siti nella zona di intervento delimitata in data 27 dicembre 2023, danneggiati e sgomberati per inagibilità in esecuzione di provvedimenti adottati dalle competenti autorità in conseguenza dell'evento sismico del 20 maggio 2024, nel limite di 15 milioni di euro per il 2024.

Evidenzia poi che il comma 2 dell'articolo 4 autorizza la regione Campania ad avvalersi, nelle more della realizzazione degli interventi di cui al comma 1, nei territori colpiti dal predetto evento sismico del 20 maggio 2024, dell'Accordo Quadro multifornitore per il noleggio di moduli prefabbricati ad uso scolastico in eventi emergenziali per conto del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, ai fini della localizzazione, progettazione e realizzazione di moduli temporanei destinati all'attività scolastica, anche in deroga alle vigenti previsioni urbanistiche, nel limite massimo complessivo di 1.250.000 euro per il 2024.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara aperta la discussione generale e, non essendovi richieste di intervento, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento in titolo ad altra seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1054) Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane

(Parere alle 1ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [PAGANELLA](#) (*LSP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo, che si articola in sei capi: il capo I (articoli 1 e 2) reca le norme generali; il capo II (articoli da 3 a 5) disciplina gli organi, le risorse e la programmazione strategica; il capo III (articoli da 6 a 9) disciplina i servizi pubblici; il capo IV (articoli da 10 a 14) concerne la tutela del territorio; il capo V (articoli da 15 a 20) riguarda lo sviluppo economico; il capo VI (articoli da 21 a 23) reca le disposizioni finali.

Soffermandosi sulle disposizioni di competenza della Commissione, menziona innanzitutto l'articolo 1, che ricomprende, tra le finalità delle misure dirette alla promozione delle zone montane, la tutela e la valorizzazione delle loro peculiarità storiche, artistiche, culturali e linguistiche, dell'identità e della coesione delle comunità locali, anche nell'interesse delle future generazioni.

Il medesimo articolo 1 - prosegue il relatore - prevede che gli interventi adottati a favore delle zone montane dallo Stato, dalle regioni e dagli enti locali siano, tra l'altro, finalizzati a tutelare e valorizzare il patrimonio culturale montano, nonché a garantire l'agevole accesso ai servizi pubblici essenziali in diversi settori, tra i quali trovano specifica menzione quelli dell'istruzione, della formazione superiore e della cultura.

Accenna poi all'articolo 3, che include l'istruzione tra i servizi essenziali prioritari di cui tener conto nel documento triennale "Strategia per la montagna italiana (SMI)".

Dà conto, quindi, dell'articolo 7, specificando che esso reca disposizioni relative alle scuole di montagna, individuate nelle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo e di secondo grado ubicate in uno dei comuni montani, nonché nelle scuole con almeno un plesso situato in un comune montano.

L'articolo dispone l'applicazione della disciplina introdotta dalla legge di bilancio 2023 (in attuazione della Riforma 1.3 della Missione 4 Componente 1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza), concernente il dimensionamento della rete scolastica, nonché della normativa di settore sul numero di alunni per classe di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 81 del 2009, al fine di assicurare il servizio scolastico nelle scuole di montagna.

Sottolinea che, a favore delle scuole di montagna, si prevede poi che sia attribuito un punteggio aggiuntivo, ai fini delle graduatorie provinciali, ai docenti che abbiano effettivamente prestato servizio nelle scuole di montagna di ogni ordine e grado per un determinato periodo di tempo, nonché un ulteriore punteggio aggiuntivo ai docenti che abbiano prestato servizio nelle pluriclassi delle scuole primarie ubicate nei comuni montani. Ai suddetti docenti è altresì riconosciuto un punteggio aggiuntivo - da definire in sede di contrattazione collettiva nazionale - ai fini delle procedure di mobilità.

Inoltre, al personale scolastico che presta servizio nelle scuole di montagna di ogni ordine e grado e prende in locazione un immobile ad uso abitativo, per fini di servizio, in un comune montano destinatario delle misure di sostegno ovvero in un comune ad esso limitrofo, è concesso un contributo annuale sotto forma di credito d'imposta.

Il credito d'imposta è concesso altresì a coloro che, per i medesimi fini di servizio, acquistano nel comune montano o in un comune limitrofo un immobile ad uso abitativo con accensione di un finanziamento ipotecario o fondiario.

Precisa che i suddetti crediti d'imposta sono riconosciuti nel limite complessivo di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

Passa indi ad illustrare i contenuti dell'articolo 8, il quale introduce misure in materia di formazione superiore nelle zone montane.

In dettaglio, l'articolo prevede che le università e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) aventi sede nei territori dei comuni montani possano stipulare uno o più accordi di programma con il Ministero dell'università e della ricerca, al fine di promuovere le attività di formazione e di ricerca nei settori strategici per lo sviluppo delle aree montane e per la valorizzazione della specificità dei relativi territori.

Viene, inoltre, autorizzata l'erogazione di finanziamenti dedicati alle istituzioni universitarie e AFAM aventi sede nei territori dei comuni montani, in ragione della specificità delle realtà territoriali interessate, per la realizzazione di interventi per alloggi e residenze per studenti universitari.

A favore degli studenti iscritti ai corsi di studio erogati, anche parzialmente, nei territori dei comuni montani, si prevede altresì che le università possano attivare forme di insegnamento alternative, anche attraverso le piattaforme digitali per la didattica a distanza.

L'articolo prevede, infine, che una quota del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane possa essere destinata all'erogazione di borse di studio a favore degli studenti iscritti ai corsi di studio accreditati nei territori dei comuni montani.

Evidenzia che l'articolo 9, relativo ai servizi di comunicazione, dispone, tra l'altro, che il sostegno alla digitalizzazione della popolazione, attraverso il contrasto del divario digitale e culturale, rappresenti una priorità per lo sviluppo socio-economico dei territori montani, con specifico riguardo ai comuni soggetti a maggiore rischio di spopolamento.

Fa cenno, conclusivamente, all'articolo 10, recante disposizioni volte alla valorizzazione dei pascoli e dei boschi montani, il quale prevede l'acquisizione del parere (anche) del Ministro della cultura ai fini dell'adozione del decreto ministeriale di definizione delle linee guida per la valorizzazione dei sistemi agrosilvopastorali montani.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara aperta la discussione generale e, non essendovi richieste di intervento, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento in titolo ad altra seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) dà conto degli esiti della riunione dell'Ufficio di Presidenza appena conclusasi nella quale, innanzitutto, è stata decisa all'unanimità l'organizzazione dei lavori relativi all'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 71 del 2024, recante disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca, che la Camera si appresta a licenziare, in prima lettura (Atto Camera n. 1902).

Nello specifico, tenuto conto che l'esame del provvedimento è calendarizzato per le sedute dell'Assemblea previste già per la prossima settimana, anche a motivo dell'imminente scadenza del decreto-legge, la Commissione ne avvierà l'esame, ove assegnato in tempo utile, nelle sedute antimeridiana e pomeridiana di giovedì 18 luglio, con lo svolgimento della relazione illustrativa e della discussione generale; si è altresì convenuto di stabilire il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno a giovedì 18 luglio, alle ore 15. L'illustrazione e la votazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno avranno luogo nella seduta di martedì 23 luglio.

Riferisce inoltre che, nella medesima riunione, si è convenuto di avviare l'esame per le prossime settimane, eventualmente anche alla ripresa dopo la pausa estiva, dei seguenti provvedimenti: disegno legge n. [1147](#) (Opzione professionalizzante nei licei classici e scientifici), d'iniziativa della senatrice Maria Cristina Cantù ed altri; disegno legge n. [992](#) (Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 33, settimo comma, della Costituzione in materia di promozione e sostegno dello sport in ambito psicofisico e sociale), d'iniziativa del senatore Galliani; disegno legge n. [1123](#) (Istituzione della Giornata nazionale della cittadinanza digitale), d'iniziativa della senatrice Erika Stefani; disegno legge n. [1151](#) (Disposizioni in favore dell'Associazione Arena Sferisterio - Teatro di tradizione, per l'organizzazione del Macerata Opera Festival), d'iniziativa dell'onorevole Giorgia Latini, già approvato dalla Camera.

La Commissione ha altresì convenuto di riprendere l'esame degli Atti Senato n. [568](#) (Promozione e tutela della danza), n. [492](#) (Scuole dell'infanzia a indirizzo musicale) e n. [721](#) (Contributo per il Reggio Calabria Film Fest).

È stata indi avanzata l'opportunità di un confronto fra i Gruppi parlamentari della 7ª Commissione e quelli della VII Commissione della Camera dei deputati, al fine di condividere una eventuale metodologia per l'individuazione dei provvedimenti che attribuiscono specifici finanziamenti ad eventi culturali cui attribuire priorità.

È stato inoltre conferito mandato al Presidente di rappresentare alla Presidenza della Commissione bilancio l'esigenza di poter disporre, in tempi brevi, dei pareri sui disegni di legge n. [67](#), recante riconoscimento giuridico dell'Istituto nazionale Ferruccio Parri, a prima firma della senatrice Russomando, e n. [597](#), sulla promozione della memoria dei campi di prigionia, di internamento e di concentramento in Italia, a prima firma del senatore Verducci.

Infine, è stato chiesto di sollecitare la ripresa dell'esame presso le Commissioni riunite 7a (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport) e 10a (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) del disegno di legge n. [236](#) concernente l'introduzione del profilo professionale dell'assistente per l'autonomia e la comunicazione nei ruoli del personale scolastico e l'incardinamento del disegno di legge n. [1141](#), in materia di inclusione scolastica) vertente sul medesimo oggetto.

CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) avverte che, come convenuto poc'anzi, la Commissione è convocata alle ore 9,45 di giovedì 18 luglio con il medesimo ordine del giorno delle sedute già convocate per la corrente settimana.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 14,30.

ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. [1185](#)

G/1185/1/7

[Versace](#), [D'Elia](#), [Pirondini](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1185, recante "Proroga del termine per l'esercizio delle deleghe previste dall'articolo 2 della legge 15 luglio 2022, n. 106",

premesso che la redazione del cosiddetto "codice dello spettacolo" è un impegno significativo, che implica la partecipazione degli operatori del settore e un confronto preventivo col Parlamento e ha richiesto, su iniziativa dell'Esecutivo, una proroga dei termini di esercizio delle deleghe legislative in scadenza il prossimo 18 agosto,

impegna il Governo a riferire con regolarità alle Camere sull'avanzamento delle interlocuzioni sulle deleghe in oggetto, provvedendo a comunicare anticipatamente le principali linee di indirizzo dei relativi decreti legislativi, al fine di assicurare il preventivo coinvolgimento del Parlamento.

Art. 1

1.1

[Pirondini](#), [Aloisio](#), [Castiello](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «trentasei mesi» con le seguenti: «ventisette mesi».

1.2

[Pirondini](#), [Aloisio](#), [Castiello](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «trentasei mesi» con le seguenti: «trenta mesi».

1.3 (testo 2)

[Gasparri](#), [Paroli](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il termine per l'esercizio della delega di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 5 agosto 2022, n. 118, è prorogato al 31 dicembre 2024, limitatamente all'applicazione dei principi e criteri direttivi di cui alla lettera l-bis) del medesimo comma 1».

Conseguentemente, al titolo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché di quelle previste

dall'articolo 27 della legge 5 agosto 2022, n. 118».

1.3

[Gasparri](#), [Paroli](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il termine per l'esercizio della delega di cui alla lettera l-bis) del comma 1 dell'articolo 27 della legge 5 agosto 2022, n.118, come introdotto dal comma 4 dell'articolo 12 della legge 30 dicembre 2023, n. 214 è prorogato al 31 dicembre 2024».

1.4

[Gasparri](#), [Paroli](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 27 della legge 5 agosto 2022, n.118, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
"2-bis. Qualora il termine previsto per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di delega previsto dal comma 2, o successivamente, quest'ultimo è posticipato di novanta giorni."»

ORDINI DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1021](#)

G/1021/1/7 (testo 2)

[Rando](#), [Verducci](#), [D'Elia](#), [Speranzon](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1021, riguardante l'Istituzione del Museo del Ricordo in Roma;

premessi che:

gli esuli istriani, fiumani e dalmati furono ospitati in 109 campi profughi (CRP - Centri di Raccolta Profughi) sparsi su tutto il territorio nazionale;

alcuni di questi campi furono utilizzati durante il periodo della seconda guerra mondiale come luoghi di esecuzione, detenzione o transito di persone di religione ebraica, indirizzate ai lager nazisti - come quello di Fossoli o la Risiera di San Sabba o il campo di prigionia di Servigliano -; veri o presunti oppositori del regime fascista e nazista o prigionieri di guerra - come quello di Altamura -. In questi campi trovarono la morte migliaia di persone a causa delle condizioni degli stessi o per le vere e proprie esecuzioni sommarie a opera delle truppe naziste e fasciste. Dopo la fine della seconda guerra mondiale fino, nei casi più lunghi, all'inizio degli anni '70, i CRP ospitarono gli esuli in condizioni proibitive o quantomeno estremamente disagiate;

oggi in molti di questi campi non esistono strumenti funzionali o sufficienti a raccontare le varie fasi storiche di quei luoghi e le vicende che là, o a partire da là, si svilupparono impedendo di fatto la conoscenza di momenti storici complessi e drammatici, in particolare nei campi che hanno visto succedersi la violenza nazifascista con la durezza dell'accoglienza degli esuli in fuga dalla dittatura comunista della Repubblica socialista federale di Jugoslavia,

impegna il Governo - in collaborazione con i comuni in cui insistono i campi, le realtà che si occupano degli stessi, ove presenti, o che sono custodi e promotrici della memoria delle vite che passarono, vissero, morirono - a intervenire affinché siano poste in essere tutte le iniziative necessarie, a partire da un'opportuna segnaletica, per ridare memoria alle storie tragiche di questi luoghi e a prevedere che la storia dei campi profughi abbia un ruolo di rilievo all'interno del costituendo Museo del Ricordo.

G/1021/1/7

[Rando](#), [D'Elia](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1021, riguardante l'Istituzione del Museo del Ricordo in Roma;

premessi che il Campo di Fossoli, presso Carpi, ha una lunga storia che va dal 1942 al 1970:

da luogo di prigionia di militari nemici a campo di concentramento per ebrei e, dal 1944, a campo di transito e di polizia (*Polizei und Durchgangslager*), utilizzato dalle SS come anticamera dei *lager* nazisti;

dal 1947 all'agosto 1952 fu sede dell'esperienza di solidarietà e fraternità di Nomadelfia per opera di don Zeno Saltini; da luglio 1954, fu area di accoglienza per profughi istriani in fuga dal regime titino: all'interno del campo venne infatti allestito il Villaggio San Marco, villaggio che sino al marzo 1970 ha ospitato complessivamente 150 famiglie;

la fase del villaggio San Marco è la più longeva tra quelle del Campo Fossoli ed è quella che ha portato alle visibili trasformazioni del Campo,

impegna il Governo:

in collaborazione con il Comune di Carpi e la Fondazione Fossoli, ad intervenire per la valorizzazione e la fruibilità del Campo Fossoli, affinché ne siano facilmente leggibili e conosciute le fasi storiche e le vicende, personali e collettive, che in esso si svilupparono.

1.3.2.1.2. 7ª Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 166 (ant.) del 30/10/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

7ª Commissione permanente
(CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA
SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)
MERCOLEDÌ 30 OTTOBRE 2024

166ª Seduta

Presidenza del Presidente

MARTI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione e il merito Paola Frassinetti.

La seduta inizia alle ore 9,30.

IN SEDE REFERENTE

(180) ZANETTIN e Daniela SBROLLINI. - *Disposizioni per il riconoscimento degli alunni con alto potenziale cognitivo, l'adozione di piani didattici personalizzati e la formazione del personale scolastico*

(1041) MARTI. - *Istituzione di un piano sperimentale per favorire l'inserimento e il successo scolastico degli alunni con alto potenziale cognitivo e per la formazione specifica dei docenti* (Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 15 ottobre.

Il **PRESIDENTE** informa che il senatore Paganella ha riformulato l'emendamento 3.6 in un nuovo testo, pubblicato in allegato.

Comunica che la Commissione affari costituzionali ha reso un parere non ostativo sul testo unificato adottato dalla Commissione per i disegni di legge in esame, mentre non si è ancora espressa la Commissione bilancio.

Avverte quindi che si procederà alla illustrazione dell'ordine del giorno e degli emendamenti al testo unificato, adottato nella seduta del 1º ottobre scorso (e pubblicato in allegato al resoconto di quella seduta).

L'ordine del giorno n. 1 e gli emendamenti riferiti all'articolo 1 sono dati per illustrati dai rispettivi proponenti.

La senatrice **D'ELIA** (PD-IDP) illustra gli emendamenti a propria firma presentati all'articolo 2, segnalando che essi mirano ad arricchire la definizione di alunni con alto potenziale cognitivo. Nello specifico, richiamando i contenuti dell'emendamento 2.2, dovrebbero a suo avviso essere considerati tali gli alunni che manifestino elevate abilità scolastiche in uno o più ambiti o elevate abilità cognitive o uno specifico talento in uno o più ambiti rilevanti nella cultura di appartenenza. Non ritiene invece condivisibile l'attuale formulazione del comma 1, che utilizza come unico criterio quello di aver manifestato, nel corso degli studi, "maggiore e più veloce capacità di apprendimento" o un precoce raggiungimento delle competenze.

I restanti emendamenti presentati all'articolo 2, nonché quelli presentati agli articoli 3, 4, 5, 7 e 9 sono dati per illustrati dai rispettivi proponenti.

Si passa all'espressione dei pareri sull'ordine del giorno e sugli emendamenti.

Il relatore **OCCHIUTO** (FI-BP-PPE) esprime un orientamento favorevole sull'ordine del giorno n. 1,

che ritiene che l'Esecutivo potrebbe accogliere come raccomandazione.

Passando alle proposte emendative, esprime parere favorevole sugli emendamenti 1.3, 2.3 (testo 2), 3.6 (testo 2), 4.4, 4.7 e 9.2 (testo 2). Sull'emendamento 4.8 il parere è favorevole a condizione che sia riformulato, nel senso di stabilire che i risultati conseguiti dalle istituzioni scolastiche che hanno aderito alla sperimentazione siano resi noti in forma anonima.

Invita i proponenti al ritiro degli emendamenti 1.1, 1.2, 3.2, 3.4, 4.2 e 7.1, sui quali altrimenti il parere è contrario. Preannuncia peraltro la disponibilità ad esprimere un parere favorevole su un eventuale ordine del giorno che richiami le finalità dell'emendamento 7.1.

Il parere è contrario sui restanti emendamenti (2.1, 2.2, 2.4, 3.1, 3.3, 3.5, 4.1, 4.5, 4.6, 5.1 e 9.1).

Il **PRESIDENTE** avverte che il sottosegretario Paola Frassinetti ha confermato la propria presenza nella seduta in corso, seppur con alcuni minuti di ritardo, per via di impegni concomitanti.

L'espressione dei pareri del Governo sull'ordine del giorno n. 1 e sugli emendamenti sarà pertanto svolta in altra occasione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1192) Misure per la semplificazione normativa e il miglioramento della qualità della normazione e deleghe al Governo per la semplificazione, il riordino e il riassetto in determinate materie

(Parere alla 1ª Commissione. Esame e rinvio)

Il **PRESIDENTE** ricorda che, nel corso della riunione di ieri della Sottocommissione pareri, la senatrice D'Elia, a nome del proprio Gruppo, ha chiesto la rimessione alla sede plenaria del disegno di legge in titolo.

La relatrice **BUCALO** (*FdI*) riferisce sul disegno di legge in titolo, collegato alla legge di bilancio, che si articola in quattro capi: il capo I (articoli 1-3) disciplina la procedura di adozione del disegno di legge di semplificazione normativa in sostituzione di quanto previsto dall'articolo 20 della legge n. 59 del 1997; il capo II (articoli da 4 a 6) reca misure volte al miglioramento della qualità della normazione; il capo III (articoli da 7 a 11) conferisce deleghe al Governo per la semplificazione, il riordino e il riassetto di determinate materie, tra le quali - per quanto di competenza della Commissione - l'istruzione, nonché la formazione superiore e la ricerca; il capo IV (articolo 12) reca le disposizioni finali.

L'articolo 8, nello specifico, reca delega al Governo per la semplificazione, il riordino e il riassetto delle disposizioni legislative in materia di istruzione.

Il comma 1, prosegue la relatrice, contiene i principi e criteri direttivi specifici della delega: essa è volta alla redazione di un testo unico della normativa primaria relativa alle materie di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito, al riordino della normativa in materia di personale scolastico, al riassetto degli adempimenti amministrativi delle scuole, degli organi consultivi e dei poteri di vigilanza del Ministero, nonché alla revisione della disciplina degli organi collegiali della scuola.

Al comma 2 è disciplinata la procedura per l'adozione dei decreti legislativi attuativi della delega e, al comma 3, si prevede la possibilità per il Governo di adottare uno o più decreti legislativi modificativi, recanti disposizioni integrative o correttive.

Ai commi 4 e 5 si demanda al Governo l'adozione di unico regolamento governativo di esecuzione e di attuazione dei decreti legislativi attuativi della delega e la riunificazione in un testo unico delle disposizioni dei regolamenti ministeriali e interministeriali vigenti relativi alle materie in oggetto.

La relatrice si sofferma indi sull'articolo 11, che conferisce delega al Governo ad adottare, entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore del disegno di legge in esame, uno o più decreti legislativi per il riordino e il riassetto delle disposizioni legislative in materia di formazione superiore e ricerca, nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2, nonché di una serie di principi e criteri direttivi specifici, che prevedono: il riordino e la razionalizzazione delle disposizioni in materia di assetto organizzativo e *governance* interna delle università, delle procedure di reclutamento dei professori e dei ricercatori, della normativa in materia di promozione dell'internazionalizzazione del corpo docente e degli studenti e in favore della attrattività del sistema universitario italiano, della normativa in materia di stato giuridico ed economico del personale universitario, delle disposizioni

relative all'individuazione dei principi generali a tutela dell'autonomia didattica degli atenei, degli strumenti a sostegno del diritto allo studio universitario, delle borse di studio e delle soluzioni di alloggio in favore degli studenti, della normativa in materia di istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale, della normativa in materia di enti pubblici di ricerca.

Il comma 2 disciplina la procedura di adozione dei decreti legislativi di cui al comma 1.

Il comma 3 stabilisce il termine e la procedura per l'eventuale adozione di uno o più decreti legislativi modificativi, recanti disposizioni integrative o correttive.

Il comma 4 demanda a un unico regolamento governativo l'adozione delle disposizioni di esecuzione e di attuazione dei decreti legislativi di cui al comma 1.

Il comma 5 prevede che, con un regolamento ministeriale, si procede a riunire in un testo unico i regolamenti ministeriali e interministeriali relativi alle materie disciplinate dai decreti legislativi di cui all'articolo in esame, adeguandoli, ove necessario, alla nuova disciplina di livello primario.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara quindi aperta la discussione generale.

La senatrice [D'ELIA](#) (PD-IDP) fa presente che la richiesta di remissione alla sede plenaria dell'esame del provvedimento in titolo, inizialmente deferito alla Sottocommissione per i pareri, è stata motivata dalla contrarietà della propria parte politica nei confronti di un provvedimento vasto ed eterogeneo, che reca, nello specifico, deleghe legislative di ampia portata, specie con riguardo alle materie di competenza della Commissione. Ritiene invece che interventi normativi di tale portata debbano essere condotti attraverso l'esame di disegni di legge o, quantomeno, con l'individuazione di specifici principi di delega. Con particolare riguardo alle disposizioni riferite al settore dell'istruzione, ne propone la soppressione, tenuto conto che esse affidano al Governo un riordino complessivo dell'intera materia, sì da ricomprendere la disciplina del personale scolastico, il riassetto degli adempimenti amministrativi delle scuole, degli organi consultivi e dei poteri di vigilanza del Ministero, nonché la revisione della disciplina degli organi collegiali della scuola. Conclude segnalando peraltro che nell'ambito dei principi di delega in materia di disciplina del personale scolastico manca persino il riferimento all'esigenza di rispettare l'autonomia della contrattazione collettiva nazionale.

Il senatore [CRISANTI](#) (PD-IDP) stigmatizza a sua volta il carattere eterogeneo del disegno di legge in titolo e manifesta, nello specifico, preoccupazione per le disposizioni che mirano ad un ampio riassetto della normativa universitaria attraverso una delega "in bianco" nei confronti del Governo. Tenuto conto dello stretto collegamento fra, da un lato, la formazione superiore e ricerca e, dall'altro, l'innovazione, che è alla base della crescita del Paese, auspica che su tale ambito si avvii un'approfondita discussione in sede parlamentare che consenta di giungere ad una sintesi complessiva che faccia tesoro del contributo e del coinvolgimento anche dei soggetti interessati. Nel caso in cui si ritenga preferibile il ricorso allo strumento della delega non si può a suo giudizio quanto meno prescindere dalla definizione di specifici principi e criteri direttivi, cui il Governo è tenuto a conformarsi.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(1123) Erika STEFANI. - Istituzione della Giornata nazionale della cittadinanza digitale

(Seguito della discussione e rinvio)

Riprende la discussione sospesa nella seduta del 1° ottobre.

Il [PRESIDENTE](#) informa che la Commissione bilancio ha reso il parere non ostativo condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sul testo del disegno di legge in esame.

Avverte altresì che il senatore Paganella ha conseguentemente riformulato gli emendamenti 1.100 e 2.100 (pubblicati in allegato), inizialmente presentati per tenere conto delle osservazioni recate nel parere della Commissione affari costituzionali, al fine di recepire anche le condizioni poste, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, dalla Commissione bilancio.

Avverte che si può pertanto procedere alle votazioni degli emendamenti.

Si passa all'espressione dei pareri sugli emendamenti.

Il relatore [PAGANELLA](#) (LSP-PSd'Az) esprime parere favorevole sull'emendamento 1.1, a condizione che esso sia riformulato dai presentatori in un testo di cui dà lettura. Invita indi ad accogliere gli

emendamenti 1.100 (testo 2) e 2.100 (testo 2) a sua firma.

Il sottosegretario Paola FRASSINETTI esprime parere conforme al relatore.

La senatrice [D'ELIA](#) (PD-IDP), accogliendo l'invito del relatore, riformula l'emendamento 1.1 in un testo 2, pubblicato in allegato.

Si passa alla votazione degli emendamenti.

[Previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione, in esito a distinte votazioni, approva gli emendamenti 1.100 \(testo 2\), 1.1 \(testo 2\) e 2.100 \(testo 2\).](#)

Il [PRESIDENTE](#), dopo aver fatto presente che, in sede di votazione dell'emendamento 1.1 (testo 2), la Commissione si è espressa all'unanimità, avverte che gli emendamenti approvati saranno prontamente trasmessi alla Commissione affari costituzionali e alla Commissione bilancio per i prescritti pareri.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(28) Simona Flavia MALPEZZI e altri. - Fondo per il sostegno e lo sviluppo della comunità educante

(Seguito della discussione e rinvio)

Riprende la discussione sospesa nella seduta del 18 aprile 2023.

Il [PRESIDENTE](#) informa che la Commissione affari costituzionali ha reso il parere non ostativo con osservazioni sul testo del disegno di legge in esame. Preso atto che non vi sono iscritti a parlare in discussione generale, dichiara chiusa tale fase procedurale e propone di fissare alle ore 12 di lunedì 4 novembre, il termine per l'eventuale presentazione di ordini del giorno ed emendamenti al disegno di legge in titolo.

La Commissione concorda sulla proposta del Presidente.

Il seguito della discussione è indi rinviato.

(992) GALLIANI e altri. - Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 33, settimo comma, della Costituzione in materia di promozione e sostegno dello sport in ambito psicofisico e sociale

(Discussione e rinvio)

Il relatore [OCCHIUTO](#) (FI-BP-PPE) illustra il disegno di legge in titolo, volto a dare attuazione all'articolo 33, settimo comma, della Costituzione. Ricorda in proposito che l'articolo 1, comma 1, della legge costituzionale, n. 1 del 2023 ha aggiunto il richiamato settimo comma, ai sensi del quale la Repubblica «riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme».

Quanto al merito del disegno di legge in titolo, l'articolo 1, al fine di potenziare il valore dello sport come pratica educativa, stabilisce che le istituzioni scolastiche determinano, nel piano dell'offerta formativa e in coerenza con la loro autonomia, le modalità per l'insegnamento dell'educazione motoria, prevedendo che tale insegnamento sia prestato per almeno tre ore settimanali.

L'articolo 1 prevede altresì l'introduzione, nella scuola primaria, di appositi programmi speciali di attività motoria rivolti ad alunni disabili o che comunque presentino difficoltà psico-motorie.

L'attuazione delle predette finalità si realizza a valere sui fondi speciali di parte corrente del Ministero dell'economia e delle finanze.

Soffermandosi sull'articolo 2, rileva che esso dispone, ai fini della prevenzione e dell'individuazione precoce di malattie ematiche e cardiache, nonché di ogni altra forma di anomalia o di disturbo fisico, che in ogni regione siano rese disponibili, previa intesa tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, unità mobili di monitoraggio preventivo rivolte in particolare a coloro che intraprendono un'attività sportiva dopo idonei e specifici accertamenti e controlli diagnostici.

Illustra poi l'articolo 3, il quale rende detraibile dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche l'intero importo delle spese sostenute da soggetti di età superiore a sessanta anni per l'iscrizione annuale e l'abbonamento ad associazioni sportive, palestre, piscine nonché ad altre strutture e impianti sportivi.

Infine, l'articolo 4 istituisce, per la promozione e lo sviluppo della pratica sportiva di base e agonistica delle persone disabili, una carta dei servizi sportivi denominata « Sport Card », regolamentata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità delegata in materia di sport.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara aperta la discussione generale.

La senatrice [VERSACE](#) (*Misto*) auspica che, nel corso dell'esame, si giunga ad arricchire i contenuti del provvedimento in titolo. Al riguardo, ritiene necessario tener conto che se si intende dare effettiva attuazione al richiamato articolo 33, settimo comma, della Costituzione, è necessario assicurare a tutti l'accesso alla pratica sportiva, incluse le persone con disabilità. Il disegno di legge a suo avviso rappresenta l'occasione per favorire tale inclusione consentendo alle persone con disabilità di beneficiare della copertura delle spese sostenute per l'acquisto di ausili e protesi indispensabili per l'esercizio della pratica sportiva.

Al riguardo, lamenta la perdurante inattuazione da parte dell'Italia dell'articolo 30 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, peraltro ratificata con legge sin dal 2009, che detta norme sulla partecipazione alla vita culturale e ricreativa, agli svaghi ed allo sport delle persone con disabilità e impone in capo agli Stati specifici doveri in tal senso.

Occorre inoltre un approfondimento rispetto a quanto previsto dall'articolo 3 del provvedimento in esame, che dispone una detrazione delle spese sostenute da soggetti di età superiore a 60 anni per l'iscrizione annuale ad associazioni e impianti sportivi, atteso che potrebbe essere altrettanto opportuno a suo avviso estendere tali sgravi anche a beneficio dei giovani che praticano attività sportive. Tenuto conto della complessità della materia e dell'esigenza di acquisire elementi informativi da parte degli operatori del settore, chiede lo svolgimento di un breve ciclo di audizioni sul provvedimento in titolo.

Il relatore [OCCHIUTO](#) (*FI-BP-PPE*) fa presente che nel corso dell'*iter* parlamentare della richiamata legge costituzionale n. 1 del 2023, con cui è stato aggiunto il settimo comma all'articolo 33 della Costituzione, è stato svolto un ciclo di audizioni estremamente ampio, che ha consentito di compiere un ampio confronto e di raccogliere numerosi contributi conoscitivi. Ritiene che la Commissione potrebbe avvalersi di quei contributi, evitando di avviare un ulteriore ciclo di audizioni.

Il [PRESIDENTE](#), tenuto conto della richiesta della senatrice Versace e dell'opportunità di non duplicare l'ampia procedura informativa svolta in occasione dell'esame della citata legge costituzionale, propone lo svolgimento di un breve ciclo di audizioni e di consentire ai Gruppi di poter indicare, entro lunedì 4 novembre alle ore 12, non più di due soggetti ciascuno.

Il senatore [PIRONDINI](#) (*M5S*) concorda con la proposta della senatrice Versace, sottolineando l'importante ruolo delle audizioni nella fase istruttoria dell'*iter* legislativo. In proposito, auspica che tale proposta - lungi dall'essere motivata da intenti dilatori riferiti al provvedimento in titolo - sia accolta dalla Commissione in spirito costruttivo.

La senatrice [RANDO](#) (*PD-IDP*) si associa alla richiesta di avviare un breve ciclo di audizioni, segnalando che i contributi conoscitivi acquisiti in tale sede arricchiscono istruttoria legislativa.

Il relatore [OCCHIUTO](#) (*FI-BP-PPE*) dichiara di condividere la proposta del presidente Marti. La Commissione conviene indi sulla proposta del Presidente di fissare per le ore 12 di lunedì 4 novembre il termine per la presentazione da parte dei Gruppi di soggetti da audire, nel numero massimo di due.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 10,15.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE

N. [180, 1041 NT](#)

Art. 3

3.6 (testo 2)

[Paganella](#)

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: "Conferenza unificata" con le seguenti: "Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano";

b) al comma 4, dopo le parole: "nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 2"

aggiungere le seguenti: "e con la procedura di cui al comma 3" e aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Dall'attuazione dei decreti legislativi di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, gli stessi decreti legislativi sono adottati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196."

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1123](#)

Art. 1

1.100 (testo 2)

Il Relatore

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, alinea, sostituire la parola: «promuovono» con le seguenti: «possono promuovere»;

b) sopprimere il comma 4.

1.1 (testo 2)

[De Cristofaro](#), [Verducci](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#), [D'Elia](#)

Al comma 3, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

*«d-bis) sensibilizzare sull'importanza della prevenzione delle forme di odio e violenza *on line*.»*

Art. 2

2.100 (testo 2)

Il Relatore

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: «sono organizzati» con le seguenti: «possono essere organizzati»;

b) sostituire il comma 2 con il seguente: «2. Le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, anche in collaborazione con le associazioni operanti nel settore, possono organizzare, nell'ambito della loro autonomia, nella settimana che anticipa la Giornata nazionale, iniziative in attuazione delle finalità di cui al comma 1 del presente articolo.»

1.3.2.1.3. 7ª Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 85 (ant.) del 21/11/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**7ª Commissione permanente
(CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA
SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)**

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 85

GIOVEDÌ 21 NOVEMBRE 2024

Presidenza della Vice Presidente

VERSACE

Orario: dalle ore 9,05 alle ore 9,30

*AUDIZIONE DEL PRESIDENTE DELLA FEDERAZIONE ITALIANA PER IL SUPERAMENTO
DELL'HANDICAP (FISH) SUL DISEGNO DI LEGGE N. 992 (DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE
DELL'ARTICOLO 33, SETTIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE IN MATERIA DI
PROMOZIONE E SOSTEGNO DELLO SPORT IN AMBITO PSICOFISICO E SOCIALE)*

1.3.2.1.4. 7ª Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 171 (ant.) del 21/11/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

7ª Commissione permanente (CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)

GIOVEDÌ 21 NOVEMBRE 2024

171ª Seduta

Presidenza della Vice Presidente

[VERSACE](#)

La seduta inizia alle ore 9,30.

IN SEDE REFERENTE

(180) ZANETTIN e Daniela SBROLLINI. - *Disposizioni per il riconoscimento degli alunni con alto potenziale cognitivo, l'adozione di piani didattici personalizzati e la formazione del personale scolastico*

(1041) MARTI. - *Istituzione di un piano sperimentale per favorire l'inserimento e il successo scolastico degli alunni con alto potenziale cognitivo e per la formazione specifica dei docenti* (Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta dell'11 novembre.

La [PRESIDENTE](#) informa che la Commissione bilancio non si è ancora espressa e che non è dunque possibile procedere alla votazione degli emendamenti presentati al testo unificato dei disegni di legge in titolo.

Prende atto la Commissione.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La [PRESIDENTE](#) informa che è stato assegnato alla Commissione, in sede redigente, il disegno di legge n. [1293](#), recante "Modifiche alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, in materia di contratto di ricerca postdottorale nonché di reclutamento, progressione e trattamento economico dei professori e dei ricercatori", del senatore Crisanti, e avverte che tale provvedimento sarà calendarizzato nelle sedute che saranno convocate nella prossima settimana, per valutarne l'abbinamento con il disegno di legge n. [1240](#) (Disposizioni in materia di valorizzazione e promozione della ricerca).

Avverte che sarà altresì calendarizzato il disegno di legge n. [148](#), a prima firma della senatrice Castellone, recante "Disposizioni in materia di attività di ricerca e di reclutamento dei ricercatori nelle università e negli enti pubblici di ricerca", al fine di un'eventuale congiunzione con il richiamato disegno di legge n. [1240](#).

Prende atto la Commissione.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI SUL
DISEGNO DI LEGGE N. 992

La [PRESIDENTE](#) informa che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari ha avviato, in data odierna, un breve ciclo di audizioni in relazione al disegno di legge n. [992](#), recante "Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 33, settimo comma, della Costituzione in materia di promozione e sostegno dello sport in ambito psicofisico e sociale", con l'intervento di rappresentanti della Federazione italiana per il superamento dell'handicap (FISH).

Comunica, al riguardo, che le documentazioni acquisite nel corso di tali audizioni saranno pubblicate sulla pagina *web* della Commissione, al pari di quelle che dovessero essere comunque trasmesse nel prosieguo della procedura informativa.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 9,35.

1.3.2.1.5. 7ª Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 88 (ant.) del 28/11/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**7ª Commissione permanente
(CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA
SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)**

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 88

GIOVEDÌ 28 NOVEMBRE 2024

Presidenza della Vice Presidente

COSENZA

Orario: dalle ore 8,35 alle ore 8,50

*AUDIZIONE DI RAPPRESENTANTI DELL'UNIONE ITALIANA SPORT PER TUTTI (UISP) E DEL
COMITATO ITALIANO SCIENZE MOTORIE (CISM) SUL DISEGNO DI LEGGE N. 992
(DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 33, SETTIMO COMMA, DELLA
COSTITUZIONE IN MATERIA DI PROMOZIONE E SOSTEGNO DELLO SPORT IN AMBITO
PSICOFISICO E SOCIALE)*

1.3.2.1.6. 7ª Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 92 (ant.) dell'11/12/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**7ª Commissione permanente
(CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA
SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)**

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 92

MERCOLEDÌ 11 DICEMBRE 2024

Presidenza della Vice Presidente

COSENZA

Orario: dalle ore 8,50 alle ore 10

*AUDIZIONI DI RAPPRESENTANTI DELLA CGIL, DI CULTURA ITALIAE E SPORT ITALIAE, DI
TECNOBODY S.P.A. E, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, DELL'ASSOCIAZIONE
NAZIONALE DIRIGENTI PUBBLICI E ALTE PROFESSIONALITÀ DELLA SCUOLA (ANP), SUL
DISEGNO DI LEGGE N. 992 (DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 33,
SETTIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE IN MATERIA DI PROMOZIONE E SOSTEGNO
DELLO SPORT IN AMBITO PSICOFISICO E SOCIALE)*

1.3.2.1.7. 7ª Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 94 (ant.) del 18/12/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**7ª Commissione permanente
(CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA
SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)**

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 94

MERCOLEDÌ 18 DICEMBRE 2024

Presidenza della Vice Presidente

COSENZA

Orario: dalle ore 9,05 alle ore 9,15

*AUDIZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE DEL COMITATO ITALIANO PARALIMPICO (CIP),
INTERVENUTO IN VIDEOCONFERENZA, SUL DISEGNO DI LEGGE N. 992 (DISPOSIZIONI PER
L'ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 33, SETTIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE IN MATERIA
DI PROMOZIONE E SOSTEGNO DELLO SPORT IN AMBITO PSICOFISICO E SOCIALE)*

1.3.2.1.8. 7ª Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 99 (pom.) del 28/01/2025

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**7ª Commissione permanente
(CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA
SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)**

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 99

MARTEDÌ 28 GENNAIO 2025

Presidenza della Vice Presidente

COSENZA

Orario: dalle ore 14,40 alle ore 15,40

*AUDIZIONI DI RAPPRESENTANTI DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE E SOCIALI ITALIANE
(ASI), INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, E DI LUDOVICA MANTOVANI E DI GIUSEPPE
INCOCCIATI, ESPERTI, SUL DISEGNO DI LEGGE N. 992 (DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE
DELL'ARTICOLO 33, SETTIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE IN MATERIA DI
PROMOZIONE E SOSTEGNO DELLO SPORT IN AMBITO PSICOFISICO E SOCIALE)*

1.3.2.1.9. 7ª Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 190 (pom.) del 12/02/2025

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

7ª Commissione permanente
(CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA
SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)

MERCOLEDÌ 12 FEBBRAIO 2025

190ª Seduta (2ª pomeridiana)

Presidenza del Presidente

MARTI

Interviene il sottosegretario di Stato per la cultura Lucia Borgonzoni.

La seduta inizia alle ore 18,10.

IN SEDE REFERENTE

(1374) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 201, recante misure urgenti in materia di cultura, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella prima seduta pomeridiana di oggi.

Il PRESIDENTE, dopo aver ricordato che nella precedente seduta si era svolta la fase di illustrazione degli ordini del giorno e delle proposte emendative, informa che nel frattempo sono giunti anche i pareri delle Commissioni giustizia e bilancio (entrambi non ostativi) e della Commissione ambiente e lavori pubblici (favorevole), mentre la Commissione per le questioni regionali ha reso noto che non si esprimerà. Avverte che nella seduta odierna si procederà alla votazione degli emendamenti, mentre il conferimento del mandato al relatore avrà luogo nella giornata di domani, nell'auspicio che possano essere resi anche i pareri delle Commissioni che non si sono ancora espresse.

Dispone inoltre l'accantonamento dell'esame degli ordini del giorno, avvertendo che si procederà innanzitutto all'esame degli emendamenti.

Rispetto alla richiesta avanzata dai senatori Verducci e Pironcini nel corso della seduta pomeridiana di riconsiderazione della declaratoria di improponibilità riferita ad alcune proposte emendative, a seguito di un supplemento di istruttoria, anche alla luce delle decisioni assunte in prima lettura alla Camera, avverte che sono riammessi gli emendamenti 1.0.1, 1.0.2, 7.6, 7.7, 7.0.2, 7.0.3, 7.0.5, 7.0.6, 7.0.7 e 7.0.8.

Il relatore MARCHESCHI (FdI) e il sottosegretario Lucia BORGONZONI esprimono parere contrario su tutti gli emendamenti presentati agli articoli di cui si compone il decreto-legge.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1, nonché di quelli volti ad aggiungere articoli dopo l'articolo 1.

I senatori Cecilia D'ELIA (PD-IDP), VERDUCCI (PD-IDP), Vincenza ALOISIO (M5S) e PIRONCINI (M5S) aggiungono le rispettive firme a tutti gli emendamenti a prima firma del senatore De Cristofaro, al fine di evitarne la decadenza per assenza dei firmatari.

Sempre per evitarne la decadenza, la senatrice D'ELIA (PD-IDP) aggiunge altresì la firma a tutti gli emendamenti d'iniziativa delle senatrici Fregolent e Sbröllini.

Previa verifica del numero legale, con successive e distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 1.1 e 1.2.

Il senatore [PIRONDINI](#) (M5S), intervenendo per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 1.3, avente ad oggetto gli asili musicali, ricorda il successo dell'esperienza compiuta dall'Amministrazione comunale di Genova, dove ne sono stati istituiti cinque. Nel ribadire l'importanza di avvicinare i ragazzi alla musica fin dall'età infantile, invita la maggioranza e il Governo a una riconsiderazione della proposta emendativa in discussione. L'emendamento 1.3, posto ai voti, viene respinto.

La senatrice [D'ELIA](#) (PD-IDP), intervenendo per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 1.4, ritiene rispondente a una mera considerazione di buon senso prevedere che l'azione di valorizzazione delle biblioteche sia svolta in collaborazione con le associazioni operanti all'interno delle stesse e con i Comuni. L'emendamento 1.4, posto ai voti, viene respinto.

Previa dichiarazione di voto favorevole della senatrice [D'ELIA](#) (PD-IDP) - che sottolinea l'importanza di garantire la presenza di personale qualificato per lo svolgimento dei servizi all'interno delle biblioteche, come richiesto anche dai rappresentanti dell'Associazione Italiana Biblioteche (AIB) in sede di audizione presso la Camera - sono posti congiuntamente in votazione e respinti gli identici emendamenti 1.5, 1.6 e 1.7.

È poi posto ai voti e respinto l'emendamento 1.8.

Previa dichiarazione di voto favorevole della senatrice [D'ELIA](#) (PD-IDP), che ritiene indispensabile, nell'adozione del Piano Olivetti, il coinvolgimento della Conferenza unificata in rappresentanza dei Comuni e del Centro per il libro e la lettura, è posto ai voti e respinto l'emendamento 1.9.

In esito a successive e distinte votazioni, sono indi respinti gli emendamenti 1.10, 1.0.1, quest'ultimo previa dichiarazione di voto favorevole della senatrice [Barbara FLORIDIA](#) (M5S), che evidenzia la significatività di istituire un fondo per l'introduzione dell'educazione teatrale nelle scuole, e 1.0.2. Posto in votazione, viene respinto l'emendamento 2.1, unico emendamento riferito all'articolo 2.

In sede di articolo 3, la senatrice [D'ELIA](#) (PD-IDP) interviene per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 3.1, ritenendo rilevante affiancare la promozione dell'apertura di nuove librerie con il ricambio generazionale nelle librerie già esistenti, che stentano a proseguire la loro attività. Sono quindi posti distintamente in votazione e respinti gli emendamenti 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, questi ultimi due previa dichiarazioni di voto favorevole, rispettivamente, delle senatrici [D'ELIA](#) (PD-IDP) e [Barbara FLORIDIA](#) (M5S), che rilevano la necessità di non limitare le risorse destinate al Fondo per l'apertura delle nuove librerie al 2024 nell'ottica di rendere strutturale l'impegno finanziario. Viene poi respinto l'emendamento 3.6, nonché, dopo che anche le senatrici [ALOISIO](#) (M5S) e [Barbara FLORIDIA](#) (M5S) vi hanno aggiunto la firma, l'emendamento 3.7.

Il senatore [VERDUCCI](#) (PD-IDP) interviene per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 3.8, diretto a istituire un fondo di due milioni di euro da destinare alla nascita e al consolidamento di nuove librerie e realtà del terzo settore nelle aree interne, tenuto conto delle criticità che le contraddistinguono. Ritiene fondamentale l'accoglimento di tale proposta in un provvedimento che vorrebbe fregiarsi del nome di Adriano Olivetti. L'emendamento 3.8, posto ai voti, viene respinto.

Il senatore [VERDUCCI](#) (PD-IDP), intervenendo per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 3.9, rivolge un appello alla maggioranza affinché abbia riguardo per l'attività libraria indipendente, che per molto tempo ha rappresentato un valore aggiunto per quartieri e città e attualmente sta quasi scomparendo, fagocitata dalla crisi e dalla concorrenza di circuiti librari gestiti da grandi imprese. Posti distintamente in votazione, sono indi respinti gli emendamenti 3.9, 3.13, quest'ultimo previa dichiarazione di voto favorevole del senatore [CRISANTI](#) (PD-IDP) - il quale pone in evidenza la necessità di sopprimere il riferimento alla digitalizzazione al fine di rendere effettiva l'azione di supporto all'editoria libraria - 3.10, 3.11, 3.12, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18, 3.19, 3.21, 3.22, 3.23, 3.24, 3.25, 3.26 - quest'ultimo previa dichiarazione di voto favorevole della senatrice [D'ELIA](#) (PD-IDP), che rileva l'importanza di stanziare risorse a favore delle biblioteche scolastiche del Mezzogiorno - 3.27, 3.28, 3.29, anche quest'ultimo previa dichiarazione di voto favorevole della senatrice D'Elia, la quale

ritiene imprescindibile sostenere con un incremento di risorse i sistemi bibliotecari che rappresentano una porta di accesso alla cultura.

Con distinte votazioni sono poi respinti gli emendamenti 3.30, 3.31 e 3.0.2.

Non essendovi emendamenti riferiti gli articoli 4 e 5, ed essendo stati dichiarati improponibili gli emendamenti volti ad aggiungere articoli dopo l'articolo 5, si passa alla votazione delle proposte emendative riferite all'articolo 6.

La senatrice [D'ELIA](#) (PD-IDP) interviene per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 6.1, inteso a ripristinare la App18. Coglie l'occasione per invitare il Governo ad effettuare un serio monitoraggio delle conseguenze della scelta di stravolgere detto strumento dal punto di vista sia dell'accesso alla cultura per i giovani sia dell'impatto sulle imprese culturali.

In esito a successive e distinte votazioni, gli emendamenti 6.1, 6.2, 6.5 e 6.6 risultano respinti.

In sede di articolo 7, viene posto ai voti e respinto l'emendamento 7.1.

Previa dichiarazione di voto favorevole della senatrice [D'ELIA](#) (PD-IDP), sono posti congiuntamente in votazione e respinti gli identici emendamenti 7.2, 7.3 e 7.4.

In esito a successive e distinte votazioni, sono indi respinti gli emendamenti 7.5, 7.6 e 7.7.

Il senatore [VERDUCCI](#) (PD-IDP), dopo avervi aggiunto la firma, interviene per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 7.0.2, deplorando la recente riforma del *tax credit* riferita al cinema, che, a suo parere, ha prodotto un effetto punitivo sulla filiera cinematografica, determinando un blocco delle produzioni, con conseguenti ricadute negative in termini economici e occupazionali. Fa presente che il settore è in attesa di annunciati correttivi della riforma, che si rendono necessari con assoluta urgenza.

Posti distintamente in votazione, sono quindi respinti gli emendamenti 7.0.2, 7.0.3 e 7.0.5.

Il senatore [VERDUCCI](#) (PD-IDP), intervenendo per dichiarazione di voto favorevole sugli emendamenti 7.0.6 e 7.0.7 di cui è promotore, si rammarica che il decreto in esame sia stata un'occasione persa per riconoscere un credito di imposta per gli spettacoli di musica dal vivo e per lo spettacolo dal vivo, laddove sarebbe urgente stanziare cospicue risorse per finanziare la suddetta misura di favore.

Gli emendamenti 7.0.6 e 7.0.7, posti distintamente in votazione, sono respinti.

Dopo che anche il senatore [VERDUCCI](#) (PD-IDP) vi ha aggiunto la firma, è posto in votazione l'emendamento 7.0.8, che viene respinto.

Si passa alla votazione delle proposte emendative riferite all'articolo 10.

Con votazione congiunta, sono respinti gli identici emendamenti 10.1 e 10.2.

La senatrice [Barbara FLORIDIA](#) (M5S) aggiunge la firma agli emendamenti 10.3 e 10.4.

Viene indi posto ai voti e respinto l'emendamento 10.3.

Il senatore [PARRINI](#) (PD-IDP), intervenendo per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 10.4, richiama l'attenzione sulla determinazione con cui l'apposito Comitato istituito presso il Ministero della cultura ha deciso di ignorare, tra le ricorrenze da finanziare, il 650° anniversario della morte di Giovanni Boccaccio. Fa presente che la suddetta decisione ha suscitato sconcerto e rammarico nel mondo degli studiosi nonché nelle istituzioni deputate alla valorizzazione della figura di Boccaccio nella regione Toscana e, in modo specifico, nella sua città natale.

Dichiara di non ravvisare negli undici autori le cui ricorrenze sono state ritenute meritevoli di finanziamento alcunché di comparabile rispetto all'opera di Giovanni Boccaccio, che, unitamente a Dante e a Petrarca, è considerato padre della letteratura italiana di tutti i tempi.

Preso atto che il ministro Giuli ha fornito rassicurazioni in merito alla circostanza esposta, ritiene urgente un'azione riparatoria concreta ed effettiva rispetto alla decisione del Comitato o, in alternativa, un'assunzione di responsabilità da parte del Governo in merito alla scelta di non finanziare le celebrazioni di Boccaccio.

Posti distintamente in votazione, sono respinti gli emendamenti 10.4 e 10.5.

In sede di articolo 11, con successive e distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 11.1, 11.2 e 11.3.

Posti congiuntamente in votazione, sono respinti gli identici emendamenti 11.4 e 11.5.

Con successive e distinte votazioni, sono infine respinti gli emendamenti 11.6 e 11.7.

Si passa all'esame degli ordini del giorno.

Il sottosegretario Lucia BORGONZONI dichiara di accogliere gli ordini del giorno nn. 11, 21 e 22. Si dichiara disponibile ad accogliere altresì gli ordini del giorno nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 16, 17, 19, 24 e 25, a condizione di una loro riformulazione di cui dà lettura. Il parere è invece contrario sui restanti ordini del giorno.

Il relatore [MARCHESCHI](#) (FdI) esprime parere conforme a quello del Governo.

La senatrice [Barbara FLORIDIA](#) (M5S) accoglie le proposte di modifica e riformula conseguentemente gli ordini del giorno nn. 1, 4, 6, 10 in nuovi testi (pubblicati in allegato).

Il senatore [VERDUCCI](#) (PD-IDP) aggiunge la propria firma agli ordini del giorno nn. 12, 13, 17, 19 e 20, d'iniziativa dei senatori De Cristofaro ed altri, nonché all'ordine del giorno n. 16, d'iniziativa dei senatori Pironcini ed altri.

La senatrice [D'ELIA](#) (PD-IDP) sottoscrive gli ordini del giorno nn. 2, 7, 9, 12, 13, 17, 19, 20 e 23 a prima firma del senatore De Cristofaro, nonché l'ordine del giorno n. 16, a prima firma del senatore Pironcini. Accoglie indi le condizioni poste dal rappresentante del Governo e riformula, conseguentemente, gli ordini del giorno nn. 2, 12, 13, 17, 19 e 24 in nuovi testi (pubblicati in allegato).

Il senatore [PIRONCINI](#) (M5S), accedendo all'invito del Governo, riformula gli ordini del giorno nn. 3 e 16 in testi 2 (pubblicati in allegato).

La senatrice [ALOISIO](#) (M5S) accoglie i suggerimenti del Governo e riformula conseguentemente l'ordine del giorno n. 5 in un testo 2 (pubblicato in allegato).

Il presidente [MARTI](#) (LSP-PSd'Az) accoglie la proposta di riformulazione avanzata dal sottosegretario Lucia BORGONZONI e riformula pertanto l'ordine del giorno n. 8 in un nuovo testo (pubblicato in allegato).

La senatrice [VERSACE](#) (Cd'I-UDC-NM (NcI, CI, IaC)-MAIE-CP) accoglie la proposta di modifica del Governo e riformula conseguentemente l'ordine del giorno n. 25 in un testo 2 (pubblicato in allegato).

Il [PRESIDENTE](#) avverte che gli ordini del giorno nn. 1 (testo 2), 2 (testo 2), 3 (testo 2), 4 (testo 2), 5 (testo 2), 6 (testo 2), 8 (testo 2), 10 (testo 2), 12 (testo 2), 13 (testo 2), 16 (testo 2), 17 (testo 2), 19 (testo 2), 24 (testo 2) e 25 (testo 2) si intendono accolti dal Governo.

Su richiesta della senatrice [D'ELIA](#) (PD-IDP), in esito a separate votazioni, sono respinti gli ordini del giorno nn. 7, 9, 20 e 23.

La senatrice [Barbara FLORIDIA](#) (M5S) e il senatore [PIRONCINI](#) (M5S) insistono per la votazione degli ordini del giorno nn. 14, 15 e 18, che la Commissione respinge in esito a distinte votazioni.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(507) VERDUCCI e altri. - Disposizioni sulla redazione della "mappa della Memoria" per la conoscenza dei campi di prigionia, di internamento e di concentramento in Italia, nonché sulla promozione dei "viaggi nella storia e nella Memoria" presso i campi medesimi

(Seguito e conclusione della discussione)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta pomeridiana del 7 febbraio 2024.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che alla scadenza del termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno non erano giunte né proposte emendative, né atti di indirizzo.

Informa che la Commissione bilancio, lo scorso 5 febbraio, ha reso il parere sul disegno di legge in esame (non ostativo, condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione) e avverte che si può pertanto procedere alle votazioni.

La relatrice [D'ELIA](#) (PD-IDP) presenta gli emendamenti 1.1, 2.1 e 3.1 (pubblicati in allegato) al fine di recepire le condizioni poste, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, dalla Commissione bilancio.

Il sottosegretario Lucia BORGONZONI esprime parere favorevole sugli emendamenti.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, in esito a distinte votazioni, la Commissione accoglie, all'unanimità, gli emendamenti 1.1, 2.1 e 3.1.

Il [PRESIDENTE](#), tenuto conto che sono stati approvati esclusivamente emendamenti volti a recepire le

condizioni contenute nel parere della Commissione bilancio, propone di soprassedere sulla trasmissione degli emendamenti approvati alla Commissione affari costituzionali e di passare alla votazione degli articoli e del mandato alla relatrice.

Conviene la Commissione all'unanimità.

Con separate votazioni, la Commissione accoglie gli articoli 1, 2 e 3, come modificati.

Il **PRESIDENTE** fa presente che la Commissione si è espressa all'unanimità.

Si passa alle dichiarazioni di voto sul conferimento del mandato alla relatrice.

Il senatore **VERDUCCI** (PD-IDP), intervenendo per dichiarazione di voto favorevole, esprime soddisfazione per la conclusione dell'esame in Commissione di una iniziativa legislativa che, presentata nel gennaio 2023, è stata sottoscritta dai Capi Gruppo di tutti i Gruppi parlamentari e che la senatrice a vita Liliana Segre ha voluto sostenere.

Esprime gratitudine al sottosegretario Savino, ricordandone l'impegno diretto ad individuare le risorse necessarie a finanziare le iniziative oggetto del provvedimento: la mappatura dei campi di prigionia, internamento e concentramento in Italia, di cui all'articolo 1, e i viaggi per gli studenti di ogni ordine e grado nei campi medesimi, di cui all'articolo 2. Si dichiara fiducioso che dette risorse possano essere incrementate in sede di legge di bilancio.

Rivolge, infine, un'espressione di gratitudine al presidente Marti per la conduzione dei lavori in Commissione, formulando l'auspicio di un celere esame del provvedimento in Aula e presso l'altro ramo del Parlamento, anche tenuto conto che l'autorizzazione di spesa è riferita all'annualità 2025. Non essendovi ulteriori richieste di intervento in dichiarazione di voto, la Commissione conferisce mandato alla relatrice D'Elia a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, come modificato, autorizzandola al contempo a richiedere lo svolgimento della relazione orale e ad apportare le correzioni di carattere formale e di coordinamento che si rendessero necessarie.

(992) GALLIANI e altri. - Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 33, settimo comma, della Costituzione in materia di promozione e sostegno dello sport in ambito psicofisico e sociale
(Seguito della discussione e rinvio)

Riprende la discussione sospesa nella seduta del 30 ottobre.

Il **PRESIDENTE** informa che si è concluso il ciclo di audizioni sul disegno di legge in esame. Preso atto che non vi sono richieste di intervento in discussione generale, dichiara chiusa tale fase procedurale.

Propone indi di fissare per le ore 12 di giovedì 20 febbraio il termine per la presentazione di ordini del giorno ed emendamenti al disegno di legge in titolo.

Conviene la Commissione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

SULLA POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA PLENARIA DI DOMANI

Il **PRESIDENTE**, tenuto conto dell'ordine del giorno della seduta dell'Assemblea di domani che non prevede, ad inizio seduta, votazioni e apprezzate le circostanze, propone di posticipare la seduta di domani, già convocata per le ore 8,30, alle ore 11.

Conviene la Commissione.

La seduta termina alle ore 19,15.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. **507**

Art. 1

1.1

La Relatrice

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire il comma 2 con il seguente: «2. Ai fini di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2025.»*

b) *sostituire il comma 3 con il seguente: «3. Le risorse di cui al comma 2 sono assegnate alla*

Presidenza del Consiglio dei ministri - Struttura di missione anniversari nazionali ed eventi sportivi nazionali e internazionali.»

Art. 2

2.1

La Relatrice

All'articolo, sostituire il comma 1 con il seguente:

«Presso il Ministero dell'istruzione e del merito è istituito un fondo, con una dotazione di 1,2 milioni di euro per l'anno 2025, per promuovere e incentivare, nel rispetto dell'autonomia scolastica, i «viaggi nella storia e nella Memoria» presso i campi di prigionia, internamento e concentramento in Italia, con particolare riferimento a quelli installati durante il periodo fascista compreso tra il 1922 e il 1945, rivolti a studentesse e studenti delle scuole di ogni ordine e grado.»

Art. 3

3.1

La Relatrice

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3

(Disposizioni finanziarie e finali)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 1 e 2 della presente legge, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede:

a) quanto a 500.000 euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo;

b) quanto a 1.000.000 di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito.»

1.3.2.1.10. 7ª Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 193 (pom.) del 19/02/2025

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

7ª Commissione permanente
(CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA
SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)
MERCOLEDÌ 19 FEBBRAIO 2025

193ª Seduta

Presidenza del Presidente

[MARTI](#)

La seduta inizia alle ore 13,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(1294) Legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 8ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente relatore [MARTI](#) (LSP-PSd'Az), dopo aver ricordato che nella precedente seduta si era conclusa la discussione generale, propone l'espressione di un parere favorevole sul provvedimento in titolo.

Si passa alle dichiarazioni di voto.

La senatrice [D'ELIA](#) (PD-IDP) preannuncia un voto di astensione sulla proposta di parere del Presidente relatore, tenuto conto che la propria parte politica, pur condividendo l'esigenza di una legge quadro in materia di ricostruzione *post-calamità*, ritiene che il decreto-legge presenti alcune criticità, con particolare riferimento all'eccessiva dipendenza del commissario straordinario alla ricostruzione nei confronti del Governo, mentre sarebbe stato, a suo giudizio, preferibile riconoscere un maggiore coinvolgimento degli enti territoriali.

Preso atto che non vi sono ulteriori iscritti a parlare, il [PRESIDENTE](#), dopo aver accertato la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, pone ai voti la proposta di parere favorevole, che la Commissione accoglie.

(1384) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2024, n. 208, recante misure organizzative urgenti per fronteggiare situazioni di particolare emergenza, nonché per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 8ª Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente relatore [MARTI](#) (LSP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo, soffermandosi sugli ambiti di stretta competenza della Commissione. Al riguardo, dà innanzitutto conto dell'articolo 7, che esclude, in via interpretativa, l'applicabilità agli enti pubblici aventi anche natura di federazione sportiva delle disposizioni che hanno soppresso il limite ai mandati consecutivi dei presidenti delle Federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate e degli enti di promozione sportiva, nonché delle rispettive strutture territoriali regionali, e contestualmente previsto una maggioranza qualificata in caso di candidatura successiva al terzo mandato consecutivo da parte dei presidenti. Nello specifico, si prescrive espressamente che agli enti pubblici che hanno anche natura di federazione sportiva continui ad applicarsi la disposizione per cui la persona in carica in qualità di presidente o vicepresidente di istituti e di enti pubblici, anche economici, non può essere confermata

per più di due volte. Entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame tali enti pubblici adottano ogni atto necessario all'indizione di nuove elezioni in conformità alle disposizioni sopraindicate. Decorso tale termine, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di sport, da adottare entro i 15 giorni successivi, si provvede alla nomina di un commissario straordinario per l'indizione di nuove elezioni.

Il presidente relatore si sofferma indi sull'articolo 9, che novella l'articolo 26 del decreto-legge n. 144 del 2022, inserendovi il comma 4-*bis*, ai sensi del quale l'adozione delle norme in materia di istituti tecnici, attuative della Riforma 1.1 della M4C1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, è demandata, in sede di prima applicazione, per l'anno scolastico 2025/2026, a un decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, e non invece, come previsto ai sensi della disciplina a regime, ad uno o più regolamenti di delegificazione.

Quanto all'articolo 9-*bis*, introdotto durante l'esame in prima lettura, fa presente che esso recepisce il contenuto del decreto-legge n. 1 del 2025 in materia di dimensionamento scolastico. In particolare, il comma 1 mette a disposizione, per l'anno scolastico 2025/2026, a beneficio delle istituzioni scolastiche delle regioni che hanno adottato la delibera di dimensionamento nei termini previsti, ulteriori posizioni di esonero o di semi esonero dall'insegnamento, consentendo al contempo ai dirigenti degli uffici scolastici regionali di tali regioni di derogare al numero minimo di alunni per classe nelle aree interne, montane, isolate o caratterizzate da maggiori livelli di dispersione scolastica; assegna alle regioni che non hanno provveduto al dimensionamento nei termini previsti, un termine di dieci giorni per provvedere in tal senso, consentendo loro altresì di attivare, per l'anno scolastico 2025/2026, un ulteriore numero di autonomie scolastiche in misura non superiore al 2,99 per cento del contingente dei posti di dirigente scolastico e di direttore dei servizi generali e amministrativi e precisando che, in caso di mancata attivazione di tali autonomie aggiuntive, alle regioni in questione si applicano le richiamate misure di vantaggio in termini di esoneri e numero di alunni per classe; consente alla regione Friuli-Venezia Giulia di attivare, per gli anni scolastici 2025/2026 e 2026/2027, un ulteriore numero di autonomie scolastiche di lingua slovena.

Riguardo al comma 2, osserva che esso anticipa dal 30 novembre al 31 ottobre di ciascun anno il termine entro il quale le regioni devono provvedere al dimensionamento, prevedendo al contempo che la possibilità del previsto differimento massimo di trenta giorni sia disposta con decreto ministeriale e non più con deliberazione della singola regione.

Il presidente relatore illustra indi il comma 3, che prevede la possibilità di prorogare gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale degli uffici scolastici regionali in scadenza entro il 30 giugno 2025, fino al completamento del processo di riorganizzazione di tali uffici, attualmente in corso.

Conclude richiamando i contenuti dell'articolo 9-*ter*, introdotto durante l'esame in prima lettura, che prevede che gli eventuali risparmi di spesa conseguenti al dimensionamento della rete scolastica siano destinati a incrementare esclusivamente il fondo unico nazionale per la dirigenza scolastica e il fondo integrativo di istituto, con riferimento alle sole indennità destinate ai direttori dei servizi generali e amministrativi, e non anche, come previsto dalla normativa vigente, il Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche e il Fondo "La Buona Scuola" per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica.

Il [PRESIDENTE](#), dopo aver dichiarato aperta la discussione generale e preso atto che non vi sono iscritti a parlare, dichiara chiusa tale fase procedurale. Al fine di consentire ai commissari di svolgere gli opportuni approfondimenti sui contenuti del provvedimento in esame, propone di rinviare il seguito dell'esame ad altra seduta.

Non essendovi interventi in senso contrario, così rimane stabilito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DI UN UFFICIO DI PRESIDENZA

Il [PRESIDENTE](#) propone di sospendere brevemente la seduta e di convocare immediatamente una riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari per la programmazione dei lavori.

Non essendovi obiezioni, così resta stabilito.

La seduta, sospesa alle ore 13,45, riprende alle ore 13,50.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) riferisce sugli esiti della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari appena conclusasi, comunicando che in tale sede è stato deciso di posticipare il termine per la presentazione di ordini del giorno ed emendamenti al disegno di legge n. [992](#) (Attuazione dell'articolo 33 della Costituzione in materia di attività sportiva), già fissato per le ore 12 di domani, giovedì 20 febbraio, alle ore 12 di giovedì 6 marzo.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 13,55.

1.3.2.1.11. 7ª Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 200 (pom.) dell'11/03/2025

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

7ª Commissione permanente
(CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA
SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)

MARTEDÌ 11 MARZO 2025

200ª Seduta

Presidenza del Presidente

MARTI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione e il merito Paola Frassinetti.

La seduta inizia alle ore 15,25.

IN SEDE REDIGENTE

(597-B) Anna Maria FALLUCCHI e altri. - Disposizioni per la promozione delle manifestazioni in abiti storici. Istituzione della Giornata nazionale degli abiti storici, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Discussione e rinvio)

Riferisce alla Commissione sul disegno di legge in titolo la relatrice [BUCALO](#) (FdI), ricordando che lo stesso, approvato dalla Commissione in sede deliberante il 16 luglio 2024, è stato trasmesso alla Camera, dove la VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione) lo ha approvato in sede legislativa lo scorso 26 febbraio, apportando modificazioni al testo licenziato in prima lettura.

Precisa che la Camera non è intervenuta sull'impianto del disegno di legge, che resta suddiviso in 8 articoli, aventi ad oggetto: l'articolo 1, i principi generali; l'articolo 2, la promozione degli abiti storici; l'articolo 3, l'istituzione e le funzioni del Comitato scientifico per il riconoscimento e la riproduzione degli abiti storici; l'articolo 4, gli elenchi nazionali delle associazioni per gli abiti storici e delle diverse manifestazioni storiche e folkloristiche; l'articolo 5, l'indizione della Giornata nazionale degli abiti storici; l'articolo 6, le iniziative per la celebrazione della suddetta Giornata; l'articolo 7, la disciplina dell'informazione radiofonica, televisiva e multimediale nella Giornata medesima; l'articolo 8, le disposizioni finanziarie.

Focalizzando l'attenzione sulle modificazioni che rivestono un rilievo sostanziale, segnala che la VII Commissione della Camera è innanzitutto intervenuta sul titolo del provvedimento, sopprimendo il riferimento alla promozione delle "rievocazioni storiche" e conservando esclusivamente il riferimento alla promozione delle "manifestazioni in abiti storici".

Osserva che, in coerenza con tale modifica, il riferimento alla promozione delle "rievocazioni storiche" è stato altresì soppresso: all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), dove anche le rievocazioni storiche erano oggetto delle iniziative di promozione; all'articolo 4, dove le medesime rievocazioni erano ricomprese tra le manifestazioni soggette ad iscrizione negli elenchi nazionali; all'articolo 5, dove le rievocazioni storiche erano incluse tra le iniziative da promuovere in occasione della Giornata nazionale degli abiti storici.

Osserva, altresì, che il riferimento alla promozione delle "rievocazioni storiche" permane, invece, all'articolo 1, comma 1, nell'enunciazione dei principi generali.

Fa indi presente che, sempre all'articolo 1, comma 1, si è intervenuti sulla locuzione descrittiva delle

"rievocazioni presepiali", ora indicate "come rappresentazioni viventi della Natività" e non più "come rievocazioni storiche improntate al quadro vivente della Natività".

Pone, inoltre, in evidenza che, agli articoli 2, 4 e 5, l'indicazione di manifestazioni ed eventi oggetto del disegno di legge è stata precisata e completata con la specificazione "svolti in abiti storici".

Rileva poi che, all'articolo 5, ai fini dell'adozione del decreto del Ministro del turismo avente ad oggetto la nomina dei componenti del Comitato scientifico e la disciplina delle modalità di svolgimento dei suoi compiti, è stato previsto che il decreto sia adottato di concerto con il Ministro della cultura, previa intesa in sede di Conferenza unificata.

Sempre all'articolo 5 - prosegue la relatrice - è stato specificato che al funzionamento del Comitato scientifico si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Conclude facendo cenno alla modificazione delle annualità cui fanno riferimento le autorizzazioni di spesa relative all'istituzione della Giornata nazionale degli abiti storici, che diventano 2025 e 2026 in luogo di 2024 e 2025 (articolo 5, comma 4), con le conseguenti modificazioni nelle disposizioni di copertura finanziaria.

La senatrice [D'ELIA](#) (*PD-IDP*), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede se vi siano specifiche motivazioni sottese all'assegnazione del provvedimento in sede redigente, tenuto conto che la Commissione, in prima lettura, lo aveva esaminato in sede deliberante. Domanda, al riguardo, se vi sia intenzione di chiedere un trasferimento di sede.

Il [PRESIDENTE](#), dopo aver precisato che l'assegnazione dei provvedimenti è prerogativa del Presidente del Senato, ritiene preferibile procedere con sollecitudine alla conclusione dell'esame in sede redigente, tenuto conto dei tempi necessari per l'attivazione della procedura per il trasferimento alla sede deliberante di cui all'articolo 37 del Regolamento.

Poiché non vi sono richieste di intervento in discussione generale, il [PRESIDENTE](#) dopo aver ricordato che, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, gli emendamenti sono ammissibili solo se si trovano in diretta correlazione con gli emendamenti introdotti dalla Camera, propone di fissare il termine per la presentazione di emendamenti ed ordini del giorno alle ore 10,30 di domani, mercoledì 12 marzo.

Conviene la Commissione.

Il [PRESIDENTE](#) informa, in conclusione, che è giunto il parere non ostativo della Commissione affari costituzionali sul provvedimento in titolo, mentre la Commissione bilancio non si è ancora espressa.

Prende atto la Commissione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(347-B) Daisy PIROVANO e altri. - Modifica alla legge 20 luglio 2000, n. 211, recante «Istituzione del "Giorno della Memoria" in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti», al fine di prevedere un fondo per favorire l'organizzazione da parte delle scuole secondarie di secondo grado di «viaggi nella memoria» nei campi medesimi, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Discussione e rinvio)

Il relatore [ROMEIO](#) (*LSP-PSd'Az*) riferisce sul disegno di legge in titolo, precisando che esso, licenziato in prima lettura dal Senato in data 18 gennaio 2023, con voto unanime, è stato approvato con modifiche dalla Camera dei deputati lo scorso 27 febbraio, anche in questo caso con una convergenza unanime.

Fa presente che in seconda lettura sono state introdotte alcune modifiche, circoscritte alle disposizioni di carattere finanziario, che non alterano l'architettura dell'intervento normativo approvato in Senato.

Ricorda che la finalità del disegno di legge è quella di promuovere e incentivare i cosiddetti "viaggi nella memoria" da parte delle scuole presso i campi di concentramento nazisti, nella convinzione che occorra tener alto il valore della memoria dello sterminio e della persecuzione del popolo ebraico.

Specifica che si tratta di un'opportunità formativa di inestimabile valore per insegnare ai giovani l'importanza del rispetto dei diritti umani e dei valori universali, di contrastare le atrocità connesse a ogni forma di odio e di conflitto, nonché di promuovere la pace fra i popoli. Richiama l'attenzione, al

riguardo, sul particolare significato delle suddette finalità in un momento che ha visto preoccupanti rigurgiti di antisemitismo anche nelle scuole e nelle università.

Evidenzia che il suddetto obiettivo è perseguito tramite l'inserimento dell'articolo 2-bis nella legge 20 luglio 2000, n. 211, recante "Istituzione del 'Giorno della Memoria' in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti".

L'articolo 2-bis, più nello specifico, dispone l'istituzione di un fondo *ad hoc*, presso il Ministero dell'istruzione e del merito, per favorire l'organizzazione dei richiamati viaggi nella memoria da parte delle scuole secondarie di secondo grado. Detto fondo ha una dotazione pari a due milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027. Al riguardo, sottolinea che, tenuto conto del tempo intercorso rispetto all'approvazione in prima lettura, la Camera ha aggiornato il triennio di riferimento, che inizialmente era compreso tra l'anno 2023 e l'anno 2025.

Conclusivamente, auspica la sollecita approvazione del provvedimento che il Gruppo della Lega ritiene estremamente importante per le esposte ragioni formative nei confronti delle giovani generazioni e che ha fortemente sostenuto sin dalla scorsa legislatura, con la presentazione di un'analogha iniziativa legislativa (Atto Senato n. 1684), sempre a prima firma della senatrice Pirovano, approvata dal Senato ma non dalla Camera. A tal fine, invita la Presidenza a proporre un termine per emendamenti *ad horas* o, in alternativa, a rinunciare alla stessa previsione di un termine.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara aperta la discussione generale.

La senatrice [D'ELIA](#) (PD-IDP), nel ribadire la condivisione della propria parte politica sul disegno di legge in esame, esprime rammarico per il ritardo con cui esso giunge all'attenzione della Commissione ed esprime l'auspicio che, per il futuro, l'altro ramo del Parlamento accordi priorità all'esame di provvedimenti approvati all'unanimità dal Senato.

Conclude manifestando disponibilità alla fissazione di un termine breve per la presentazione degli emendamenti, tanto più che le modificazioni introdotte alla Camera dei deputati sono circoscritte alle disposizioni finanziarie.

Poiché non vi sono ulteriori iscritti a parlare in discussione generale, il [PRESIDENTE](#) dichiara chiusa tale fase procedurale.

Preso atto che il relatore Romeo e il sottosegretario Paola Frassinetti rinunciano ad intervenire in sede di replica, ricorda che, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, gli emendamenti sono ammissibili solo se si trovano in diretta correlazione con gli emendamenti introdotti dalla Camera. Propone indi di fissare il termine per la presentazione di emendamenti ed ordini del giorno alle ore 16,30 di oggi.

Conviene la Commissione.

Il [PRESIDENTE](#) informa, in conclusione, che è giunto il parere non ostativo della Commissione affari costituzionali sul provvedimento in titolo, mentre la Commissione bilancio non si è ancora espressa.

Prende atto la Commissione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(992) GALLIANI e altri. - Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 33, settimo comma, della Costituzione in materia di promozione e sostegno dello sport in ambito psicofisico e sociale
(Seguito della discussione e rinvio)

Riprende la discussione sospesa nella seduta del 12 febbraio.

Il [PRESIDENTE](#) informa che, alla scadenza del nuovo termine previsto per giovedì 6 marzo, sono stati presentati n. 31 emendamenti (pubblicati in allegato) e nessun ordine del giorno. Comunica inoltre che la Commissione affari costituzionali e la Commissione affari sociali e lavoro hanno espresso, rispettivamente, parere non ostativo con osservazioni e parere favorevole sul disegno di legge in titolo.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,40.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [992](#)

Art. 1

1.1

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Sopprimere il comma 1.

1.2

[Rando](#), [D'Elia](#), [Crisanti](#), [Verducci](#)

Al comma 1, dopo le parole: "della Costituzione", inserire le seguenti: "e, per le persone con disabilità, dell'articolo 30 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18".

1.3

[Pirondini](#), [Aloisio](#), [Barbara Floridia](#)

Al comma 1, dopo le parole: «della Costituzione», inserire le seguenti: «e, per le persone con disabilità, dell'articolo 30 della Convenzione delle Nazioni unite sui diritti delle persone con disabilità (CRPD), come ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18».

1.4

[Rando](#), [D'Elia](#), [Crisanti](#), [Verducci](#)

Al comma 1, dopo le parole: "della Costituzione,", inserire le seguenti: "al fine di riconoscere l'attività motoria e sportiva quale espressione di un diritto di ciascun individuo di promuovere la formazione e lo sviluppo della persona umana e" e sopprimere le parole: "al fine".

1.5

[Marti](#)

All'articolo 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole da: "determinano" fino alla fine del periodo con le seguenti: "del sistema nazionale di istruzione e formazione possono incrementare, nell'ambito della loro autonomia, le ore settimanali dell'insegnamento delle scienze motorie avvalendosi dell'organico dell'autonomia.";*

b) *sostituire i commi 2 e 3 con il seguente: " 2. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica."*

1.6

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis) L'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria è riservato ai soggetti in possesso di abilitazione all'insegnamento nella scuola primaria, conseguita ai sensi della normativa vigente, unitamente a uno dei seguenti titoli:

a) *laurea magistrale nella classe LM-67 «Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattative» o nella classe LM-68 «Scienze e tecniche dello sport» oppure titoli di studio equiparati alle predette lauree magistrali ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 ottobre 2009, n.233;*

b) *laurea nella classe L-22 «Scienze delle attività motorie e sportive», oppure diploma conseguito presso gli ex Istituti superiori di educazione fisica, oppure titolo di studio equiparato alle predette ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della Ricerca 11 novembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 febbraio 2012, n. 44."*

1.7

[Rando](#), [D'Elia](#), [Crisanti](#), [Verducci](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente: «2. È prevista l'introduzione, nella scuola primaria e nella scuola secondaria di primo e secondo grado, di appositi programmi speciali di attività motoria e sportiva adattata per l'inclusione di tutti gli alunni, anche con difficoltà motorie e intellettivo-

relazionali, con il coinvolgimento di esperti di sport adattato.»

1.8

[Pirondini](#), [Aloisio](#), [Barbara Floridia](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente: «2. È prevista l'introduzione, nella scuola primaria e nella scuola secondaria di primo e secondo grado, di appositi programmi speciali di attività motoria e sportiva adattata per l'inclusione di tutti gli alunni, anche con difficoltà motorie e intellettivo-relazionali, con il coinvolgimento di esperti di sport adattato».

1.9

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

- a) *sostituire le parole: "nella scuola primaria" con le seguenti: "nelle scuole di ogni ordine e grado";*
- b) *sostituire la parola: "programmi", con la seguente: "curricoli";*
- c) *sostituire le parole: "alunni disabili", con le seguenti: "alunni con disabilità".*

1.10

[Aloisio](#)

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado sono tenute ad adeguare le proprie strutture sportive affinché siano accessibili a tutti gli alunni, con particolare attenzione agli alunni disabili o con difficoltà psicomotorie.

2-ter. Le strutture sportive, di cui al comma 2-bis, devono essere progettate e mantenute in conformità alle normative vigenti in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche, garantendo così l'inclusione di tutti gli studenti nelle attività motorie.

2-quater. Le istituzioni scolastiche predispongono un piano di intervento per la realizzazione degli adeguamenti necessari, da attuare in un arco temporale definito, e devono rendere conto annualmente dell'avanzamento degli interventi effettuati.

2-quinquies. Con proprio decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro per le disabilità e il Ministro dell'istruzione e del merito, disciplina e istituisce un fondo per il supporto economico e tecnico agli istituti scolastici che intraprendono tali interventi, al fine di promuovere la piena inclusione degli studenti disabili».

1.11

[Rando](#), [D'Elia](#), [Crisanti](#), [Verducci](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente: «2-bis. La presente legge, riconoscendo l'attività motoria e sportiva quale espressione di un diritto di ciascun individuo, al fine di promuovere la formazione e lo sviluppo della persona umana, introduce misure volte ad estendere le detrazioni fiscali per le spese sostenute per l'iscrizione annuale e per l'abbonamento ad associazioni sportive, palestre, piscine e altre strutture e impianti sportivi.».

1.12

[Rando](#), [D'Elia](#), [Crisanti](#), [Verducci](#)

Al comma 3, dopo le parole: "presente articolo" inserire le seguenti: ", ivi comprese quelle specifiche finalità per l'attività sportiva delle persone con disabilità,".

1.13

[Aloisio](#), [Pirondini](#), [Barbara Floridia](#)

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, da utilizzare, in particolare, anche per l'acquisto di attrezzature adeguate volte a garantire un'educazione motoria il più possibile inclusiva per gli alunni disabili o che presentino difficoltà psicomotorie».

1.0.1

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis

(Principi e modalità di co-programmazione e co-progettazione con gli organismi sportivi)

1. In attuazione dell'articolo 33, settimo comma, della Costituzione e in attuazione dei principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività di cui all'articolo 5, assicurano il coinvolgimento attivo degli organismi sportivi riconosciuti dal CONI e delle associazioni e società sportive dilettantistiche, attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione e accreditamento, poste in essere nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché delle norme che disciplinano specifici procedimenti ed in particolare di quelle relative alla programmazione sociale di zona.

2. La co-programmazione è finalizzata all'individuazione, da parte della pubblica amministrazione procedente, dei bisogni da soddisfare, degli interventi a tal fine necessari, delle modalità di realizzazione degli stessi e delle risorse disponibili.

3. La co-progettazione è finalizzata alla definizione ed eventualmente alla realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni definiti, alla luce degli strumenti di programmazione di cui comma 2.

4. Ai fini di cui al comma 3, l'individuazione degli enti con cui attivare il partenariato avviene anche mediante forme di accreditamento nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento, previa definizione, da parte della pubblica amministrazione procedente, degli obiettivi generali e specifici dell'intervento, della durata e delle caratteristiche essenziali dello stesso, nonché dei criteri e delle modalità per l'individuazione degli enti *partner*.

Art. 2

2.1

[Rando](#), [D'Elia](#), [Crisanti](#), [Verducci](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2

1. Ai fini della prevenzione e dell'individuazione precoce di malattie ematiche e cardiache, di ogni altra condizione di disabilità, nonché di condizione connessa alla salute mentale, in ogni regione sono rese disponibili, previa intesa tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, unità mobili di monitoraggio preventivo e risorse adeguatamente formate anche per l'attività sportiva adattata, rivolte in particolare a coloro che intraprendono un'attività sportiva previa idoneità, ai sensi della nota del Ministero della salute n. 416516 del 2005.»

2.2

[Pirondini](#), [Aloisio](#), [Barbara Floridia](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Ai fini della prevenzione e dell'individuazione precoce di malattie ematiche e cardiache, nonché di ogni altra condizione di disabilità, anche afferente alla salute mentale, in ciascuna Regione sono rese disponibili, previa intesa tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, unità mobili di monitoraggio preventivo e risorse adeguatamente formate, anche per l'attività sportiva adattata, rivolte in particolare a coloro che intraprendono un'attività sportiva, previa idoneità ai sensi della nota del Ministero della salute prot. 416516/2005».

2.3

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole: "di anomalia o di disturbo fisco", con le seguenti: "condizione di disabilità, nonché di ogni condizione connessa alla salute mentale";*

b) *dopo le parole: "monitoraggio preventivo", aggiungere le seguenti: "e risorse adeguatamente formate anche per l'attività sportiva adattata,";*

c) *sostituire le parole: "dopo idonei e specifici accertamenti e controlli diagnostici", con le seguenti "previa idoneità ai sensi della Nota Ministero della Salute prot. 416516/2005".*

2.4

[Aloisio](#), [Pirondini](#), [Barbara Floridia](#)

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente: «1-bis. Le unità mobili di monitoraggio di cui al comma 1 collaborano in sinergia con le istituzioni territoriali e con le associazioni sportive locali al fine di sensibilizzare gli atleti e le loro famiglie sull'importanza della prevenzione e per facilitare l'accesso agli screening diagnostici, promuovendo capillari campagne di informazione e sensibilizzazione sul territorio».

Art. 3

3.1

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1, capoverso 1.1.1, dopo le parole: "spese sostenute", inserire le seguenti: "da persone con disabilità e" e dopo le parole: "impianti sportivi", aggiungere le seguenti: "e per l'acquisto di ausili necessari alle persone con disabilità per lo svolgimento dell'attività sportiva".

3.2

[Rando](#), [D'Elia](#), [Crisanti](#), [Verducci](#)

Al comma 1, capoverso "1.1.1.", dopo le parole: "spese sostenute" inserire le seguenti: "da persone con disabilità e".

3.3

[Pirondini](#), [Aloisio](#), [Barbara Floridia](#)

Al comma 1, capoverso 1.1.1., dopo le parole «delle spese sostenute», inserire le seguenti: «da persone con disabilità e».

3.4

[Pirondini](#), [Aloisio](#), [Barbara Floridia](#)

Al comma 1, capoverso 1.1.1., dopo le parole: «di età superiore a sessanta anni», inserire le seguenti: «, nonché da persone con disabilità e da ragazze e ragazzi fino al compimento del diciottesimo anno di età,».

3.5

[Rando](#), [D'Elia](#), [Crisanti](#), [Verducci](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente: "1-bis. All'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 1, lettera i-quinquies), le parole: «, per un importo non superiore a 210 euro, sostenute per l'iscrizione annuale e l'abbonamento, per i ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni,» sono sostituite dalle seguenti: «sostenute, per i bambini e per i ragazzi di età compresa tra 3 e 18 anni per un importo massimo di 600 euro l'anno, per i giovani di età compresa tra 19 e 26 anni per un importo massimo di 400 euro l'anno, per le persone di età compresa tra 27 e 65 anni per un importo massimo di 300 euro l'anno, per le persone di età superiore a 65 anni per un importo massimo di 600 euro l'anno, per l'iscrizione annuale e l'abbonamento".

Art. 4

4.1

[Rando](#), [D'Elia](#), [Crisanti](#), [Verducci](#)

Sopprimere l'articolo.

4.2

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Per la promozione e lo sviluppo della pratica sportiva di base e competitiva delle persone con disabilità, con decreto interministeriale dell'Autorità politica delegata in materia di sport, dell'Autorità politica delegata in materia di politiche in favore delle persone con disabilità e del Ministero dell'istruzione e del merito, sono definite le Linee guida che identificano gli *standard* minimi dei servizi sportivi adattati, erogati nelle scuole e nei centri sportivi. Benefici, esenzioni ed agevolazioni associabili all'attività sportiva sono integrati nella Carta europea della disabilità di cui alla direttiva del Parlamento europeo 23 ottobre 2024 n. 2024/2841/UE"

4.3

[Pirondini](#), [Aloisio](#), [Barbara Floridia](#)

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. Per la promozione e lo sviluppo della pratica sportiva di base e agonistica delle persone con disabilità, con decreto interministeriale del Ministro per lo sport e i giovani, del Ministro per le disabilità e del Ministro dell'istruzione e del merito, sono definite le Linee guida che identificano gli *standard* minimi dei servizi sportivi adattati, erogati nelle scuole e nei centri sportivi.

1-bis. Eventuali benefici, esenzioni e agevolazioni associabili all'attività sportiva sono integrate nella Carta europea per le disabilità di cui alla direttiva del Parlamento europeo n. 2024/2841/UE.».

4.4

[Rando](#), [D'Elia](#), [Crisanti](#), [Verducci](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Per la promozione e lo sviluppo della pratica sportiva di base e agonistica delle persone con disabilità, con decreto interministeriale del Ministro per lo sport e i giovani, del Ministro per le disabilità e del Ministro dell'istruzione e del merito sono definite le Linee guida che identificano gli *standard* minimi dei servizi sportivi adattati, erogati nelle scuole e nei centri sportivi. Le agevolazioni associabili all'attività sportiva sono integrati nella Carta europea della disabilità di cui alla direttiva del Parlamento europeo n. 2024/2841/UE."

4.5

[Versace](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Per la promozione e lo sviluppo dell'attività sportiva di base delle persone con disabilità è istituita una carta dei servizi sportivi denominata «Sport Card» finalizzata ad agevolare la pratica sportiva e l'accesso ad ausili e protesi ad essa funzionali, regolamentata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità delegata in materia di sport.».

4.6

[Versace](#)

Al comma 2, prima del primo periodo, è inserito il seguente: «Per le finalità di cui al comma 1, sono stanziati 30 milioni di euro.»

4.7

[Versace](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «2024-2026» con le seguenti: «2025-2027» e sostituire le parole: «anno 2024» con le seguenti: «anno 2025».

4.0.1

[Durnwalder](#), [Unterberger](#), [Patton](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 4-bis
(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3."

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2.1. 1[^] Commissione permanente (Affari Costituzionali)

1.4.2.1.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 86 (pom., Sottocomm. pareri) dell'11/03/2025

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)

Sottocommissione per i pareri
MARTEDÌ 11 MARZO 2025

86ª Seduta

Presidenza del Presidente

[TOSATO](#)

La seduta inizia alle ore 13,05.

(766) Ada LOPREIATO. - *Modifiche al codice di procedura civile e alle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, in materia di processo civile telematico*

(Parere alla 2ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [TOSATO](#) (LSP-PSd'Az), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1044) Ilaria CUCCHI e Anna BILOTTI. - *Norme in materia di autopsia obbligatoria in caso di morte avvenuta in carcere e introduzione di un presidio di consulenza legale obbligatoria nelle strutture detentive*

(Parere alla 2ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [TOSATO](#) (LSP-PSd'Az), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(578) RUSSO e altri. - *Modifica alla legge 27 dicembre 2002, n. 288, in materia di assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare*

(Parere alla 6ª Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il presidente [TOSATO](#) (LSP-PSd'Az), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

- all'articolo 1, capoverso «Art. 1», si valuti l'opportunità di aggiornare all'annualità in corso la decorrenza dell'adeguamento dell'assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare prevista al comma 3;

- all'articolo 2, comma 1, si valuti l'opportunità di aggiornare all'annualità in corso la decorrenza degli oneri finanziari ivi previsti.

La Sottocommissione conviene.

(347-B) Daisy PIROVANO e altri. - *Modifica alla legge 20 luglio 2000, n. 211, recante «Istituzione del "Giorno della Memoria" in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti», al fine di prevedere un fondo per favorire l'organizzazione da parte delle scuole secondarie di secondo grado di «viaggi nella memoria» nei*

campi medesimi, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 7ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [TOSATO](#) (*LSP-PSd'Az*), relatore, esamina le modifiche apportate dalla Camera dei deputati al disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(597-B) Anna Maria FALLUCCHI e altri. - Disposizioni per la promozione delle manifestazioni in abiti storici. Istituzione della Giornata nazionale degli abiti storici, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 7ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [TOSATO](#) (*LSP-PSd'Az*), relatore, esamina le modifiche apportate dalla Camera dei deputati al disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*), pur non chiedendo la rimessione in plenaria e conformandosi alla proposta del relatore, stigmatizza, nel merito, la tendenza legislativa a istituire numerose giornate celebrative.

(992) GALLIANI e altri. - Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 33, settimo comma, della Costituzione in materia di promozione e sostegno dello sport in ambito psicofisico e sociale

(Parere alla 7ª Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il presidente [TOSATO](#) (*LSP-PSd'Az*), relatore, esamina il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

- all'articolo 2, si valuti l'opportunità di specificare la sede di dislocazione delle unità mobili di monitoraggio preventivo, previste per ogni regione, e i soggetti destinatari di tale attività di monitoraggio, nonché di prevedere che le unità mobili siano rese disponibili previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;

- all'articolo 4, comma 1, che prevede l'istituzione di una carta dei servizi sportivi - denominata «Sport Card» - per la promozione e lo sviluppo della pratica sportiva delle persone disabili, con riferimento al processo di adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità delegata in materia di sport, volto alla regolamentazione della carta, si rappresenta l'opportunità di prevedere il coinvolgimento dell'Autorità delegata in materia di disabilità.

La Sottocommissione conviene.

(1241) Misure di garanzia per l'erogazione delle prestazioni sanitarie e altre disposizioni in materia sanitaria

(Parere alla 10ª Commissione su emendamenti. Esame. Rimessione alla sede plenaria)

Il presidente [TOSATO](#) (*LSP-PSd'Az*), relatore, esamina gli emendamenti approvati, riferiti al disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo con osservazioni sulle seguenti proposte:

- sull'emendamento 4.0.4, che, al fine di potenziare l'organico del personale qualificato per il contrasto e la gestione delle emergenze legate alle epizootie sul territorio nazionale, consente ai medici veterinari ambulatoriali convenzionati, previo giudizio di idoneità, di presentare domanda per l'inquadramento nei ruoli dirigenziali, sentita la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, valuti la Commissione di merito l'opportunità di sostituire il riferimento alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome con quello alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;

- sull'emendamento 10.0.6, riguardante l'utilizzo dello strumento della telemedicina per la certificazione di malattia, si rappresenta l'opportunità di riformulare il comma 2 del nuovo articolo 44-ter del d.P.R. n. 445 del 2000, prevedendo che le Indicazioni nazionali per l'erogazione di prestazioni in telemedicina siano aggiornate, in senso conforme alle previsioni di cui al comma 1, con accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome

di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 281 del 1997;
- sull'emendamento 13.0.400 (testo 2), che modifica la disciplina sul riparto degli oneri finanziari tra gli enti e aziende del Servizio sanitario nazionale e gli enti territoriali per le attività di rilievo sanitario connesse con quelle socio-assistenziali, considerato che la nuova disciplina troverà applicazione anche con riferimento agli eventuali procedimenti giurisdizionali in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, si ricorda che, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale, il legislatore - nel rispetto del divieto stabilito dall'articolo 25 della Costituzione - può adottare norme retroattive, anche di interpretazione autentica, purché la retroattività trovi adeguata giustificazione nell'esigenza di tutelare principi, diritti e beni di rilievo costituzionale, che costituiscono altrettanti "motivi imperativi di interesse generale".

Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti.

I senatori [PARRINI](#) (PD-IDP) e [DE CRISTOFARO](#) (Misto-AVS) chiedono che l'esame del provvedimento in titolo venga rimesso alla sede plenaria.

La Sottocommissione prende atto e l'esame è quindi rimesso alla sede plenaria.

La seduta termina alle ore 13,15.

1.4.2.2. 5[^] Commissione permanente (Bilancio)

1.4.2.2.1. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 354 (ant.) del 26/02/2025

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

5ª Commissione permanente (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

MERCOLEDÌ 26 FEBBRAIO 2025

354ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Vice Presidente

[LOTITO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.

La seduta inizia alle ore [9,40](#).

IN SEDE CONSULTIVA

[\(1359\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 24 gennaio 2025, n. 3, recante misure urgenti per assicurare la continuità produttiva ed occupazionale degli impianti ex ILVA

(Parere alla 9ª Commissione sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [GELMETTI](#) (FdI) illustra gli emendamenti e i subemendamenti approvati il 25 febbraio, segnalando, per quanto di competenza, in relazione all'emendamento 1.0.1000 del Governo, che risulta utilizzabile la relazione tecnica dell'Atto Senato 1366, concernente la conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 2025, n. 5, recante misure urgenti per il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale per gli impianti di interesse strategico, in quanto l'emendamento ripropone il contenuto di tale decreto-legge: conseguentemente l'emendamento aggiunge all'articolo 1 del disegno di legge di conversione, il comma 1-bis, recante la soppressione del citato decreto 30 gennaio 2025, n. 5. Per quanto di competenza, non vi sono osservazioni da formulare su tale proposta emendativa.

Per quanto riguarda i sub-emendamenti 1.0.1000/5 (testo 2) e 1.0.1000/6 (testo 2), che riducono il termine minimo, da 10 anni a 7 anni, entro il quale deve essere aggiornato il decreto del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il quale sono stabiliti i criteri metodologici utili per la redazione del rapporto di valutazione del danno sanitario, occorre acquisire dal Governo conferma dell'assenza di effetti finanziari negativi.

La sottosegretaria SAVINO, con riferimento ai subemendamenti approvati, conferma l'assenza di effetti finanziari negativi.

Il relatore [GELMETTI](#) (FdI), alla luce degli elementi forniti dal Governo, formula la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti approvati 1.0.1000, 1.0.1000/5 (testo 2) e 1.0.1000/6 (testo 2) relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza parere non ostativo."

Il PRESIDENTE, con l'avviso conforme del GOVERNO, pone quindi ai voti la proposta di parere illustrata dal relatore, che risulta approvata.

[\(1320\)](#) Integrazione delle attività di interesse pubblico esercitate dall'Associazione della Croce Rossa italiana e revisione delle disposizioni in materia di Corpi dell'Associazione della Croce Rossa italiana ausiliari delle Forze Armate nonché delega al Governo per la revisione della disciplina del Corpo militare volontario e del Corpo delle infermiere volontarie dell'Associazione della Croce Rossa italiana ausiliari delle Forze Armate

(Parere alla 3ª Commissione sugli emendamenti. Esame e rinvio)

Il presidente [LOTITO](#) (FI-BP-PPE), in sostituzione della relatrice Nocco, illustra gli emendamenti approvati relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che

l'emendamento 1.1 aggiunge alle categorie direttive del ruolo unico, di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, la categoria dei dirigenti infermieri. In relazione a tale emendamento e agli emendamenti 2.1 e 2.6, in materia di sostituzione e adeguamento della denominazione di infermiere volontarie in Crocerossine, garantendo coerenza normativa e continuità operativa, occorre acquisire dal Governo elementi informativi, al fine di valutarne gli effetti finanziari. L'emendamento 2.0.1, che reca una delega al Governo ad adottare uno o più decreti legislativi di revisione del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, assicurando oltre al coordinamento formale anche il coordinamento sostanziale. L'emendamento, al comma 6, è corredato di una clausola di invarianza degli oneri riferita alla finanza pubblica. A tale riguardo, al fine della verifica del rispetto di tale clausola, appare necessario valutare l'opportunità di prevedere, al comma 4, il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, oltre a quelle competenti per materia.

La sottosegretaria SAVINO si riserva di fornire risposta alle richieste di chiarimento in una prossima seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(992) GALLIANI e altri. - Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 33, settimo comma, della Costituzione in materia di promozione e sostegno dello sport in ambito psicofisico e sociale

(Parere alla 7ª Commissione. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)

Il relatore [DREOSTO](#) (LSP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che il provvedimento non è corredato di relazione tecnica.

L'articolo 1, al comma 1, prevede che le istituzioni scolastiche determinano, nel piano dell'offerta formativa, le modalità per l'insegnamento dell'educazione motoria, per almeno tre ore settimanali. Al comma 2, viene prevista l'introduzione, nella scuola primaria, di appositi programmi speciali di attività motoria rivolti ad alunni disabili o che comunque presentino difficoltà psico-motorie. Gli oneri derivanti dall'articolo 1 non vengono quantificati, posto che il comma 3 si limita ad enunciare che l'attuazione delle finalità di cui all'articolo si realizza a valere sui fondi speciali di parte corrente del Ministero dell'economia e delle finanze.

A tale riguardo, osserva che è necessario quantificare gli oneri di ogni autorizzazione di spesa, e per quanto riguarda le coperture sul Fondo speciale di parte è necessario indicare per ciascun anno e per ciascun accantonamento nell'ambito di tale fondo, l'importo che si intende corrispondentemente ridurre.

L'articolo 2 dispone che ai fini della prevenzione e dell'individuazione precoce di malattie ematiche e cardiache, nonché di ogni altra forma di anomalia o di disturbo fisico, in ogni regione sono rese disponibili, previa intesa tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, unità mobili di monitoraggio preventivo rivolte in particolare a coloro che intraprendono un'attività sportiva dopo idonei e specifici accertamenti e controlli diagnostici.

Al riguardo, rileva che la disposizione non quantifica gli oneri da essa derivanti, né prevede una copertura finanziaria.

L'articolo 3, al comma 1, prevede la detrazione dall'imposta lorda dell'intero importo delle spese sostenute da soggetti di età superiore a sessanta anni per l'iscrizione annuale e l'abbonamento ad associazioni sportive, palestre, piscine nonché ad altre strutture e impianti sportivi. Al comma 2, si dispone che alla copertura delle minori entrate relative al beneficio fiscale di cui al comma 1, delle quali non si propone alcuna quantificazione, si provvede a valere sul fondo speciale di parte corrente, senza indicare gli importi, gli anni di riferimento e l'accantonamento o gli accantonamenti che si intendono ridurre.

L'articolo 4, al comma 1, prevede per la promozione e lo sviluppo della pratica sportiva di base e agonistica delle persone disabili, l'istituzione di una carta dei servizi sportivi denominata «*Sport Card*», regolamentata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità delegata in materia di sport.

Gli oneri derivanti dal comma 1 non vengono quantificati, atteso che il comma 2 stabilisce che agli oneri si provvede a valere sul fondo speciale, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento

relativo al Ministero della cultura, senza tuttavia indicare né gli importi né gli anni di riferimento. Osserva inoltre che al comma 3 dell'articolo 1, al comma 2 dell'articolo 3, e al comma 2 dell'articolo 4, la locuzione: "a valere", va sostituita con la locuzione: "mediante corrispondente riduzione". In considerazione di quanto sopra esposto, risulta necessario richiedere, ai sensi dell'articolo 76-*bis*, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica, di cui all'articolo 17 della legge di contabilità e finanza pubblica. La sottosegretaria SAVINO concorda sulla necessità di predisporre una relazione tecnica. La Commissione conviene quindi di richiedere, ai sensi dell'articolo 76-*bis*, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica debitamente verificata. Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 9,50.

1.4.2.3. 10[^] Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

1.4.2.3.1. 10ª Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 272 (pom.) del 18/02/2025

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

10ª Commissione permanente
(AFFARI SOCIALI, SANITÀ, LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE)
MARTEDÌ 18 FEBBRAIO 2025
272ª Seduta
Presidenza della Vice Presidente
[CANTU'](#)

La seduta inizia alle ore 16,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(1320) Integrazione delle attività di interesse pubblico esercitate dall'Associazione della Croce Rossa italiana e revisione delle disposizioni in materia di Corpi dell'Associazione della Croce Rossa italiana ausiliari delle Forze Armate nonché delega al Governo per la revisione della disciplina del Corpo militare volontario e del Corpo delle infermiere volontarie dell'Associazione della Croce Rossa italiana ausiliari delle Forze Armate

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Con riguardo ai profili di competenza del disegno di legge in esame, la relatrice [MANCINI](#) (FdI) segnala in primo luogo che l'articolo 1, comma 1, lettera a), integra l'elenco delle attività di interesse pubblico esercitate dall'Associazione della Croce Rossa Italiana.

La successiva lettera b), numero 2), interviene fra l'altro sul ruolo unico direttivo del Corpo militare volontario, aggiungendo alle categorie attualmente previste le seguenti: odontoiatri, veterinari, biologi, fisici, chimici e psicologi.

L'articolo 2 delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per la revisione della disciplina del Corpo militare volontario e del Corpo delle Infermiere volontarie dell'Associazione della Croce Rossa Italiana ausiliari delle Forze armate prevista dal Codice dell'ordinamento militare, sulla base dei principi e criteri direttivi recati dal comma 1.

Il comma 2 specifica che i decreti legislativi sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro della difesa e del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione, del lavoro e delle politiche sociali, dell'università e della ricerca.

Ai sensi del comma 4 le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

In conclusione, formula una proposta di parere favorevole.

In assenza di richieste di intervento, la proposta di parere è quindi posta in votazione.

Verificata la presenza del numero legale, la Commissione approva a maggioranza.

(992) GALLIANI e altri. - Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 33, settimo comma, della Costituzione in materia di promozione e sostegno dello sport in ambito psicofisico e sociale

(Parere alla 7a Commissione. Esame. Parere favorevole)

La relatrice [LEONARDI](#) (FdI) rileva che il comma 1 dell'articolo 1 del disegno di legge in esame

dispone che le istituzioni scolastiche determinino nel piano dell'offerta formativa le modalità per l'insegnamento dell'educazione motoria.

Il successivo comma 2 prevede l'introduzione nella scuola primaria di programmi speciali di attività motoria per gli alunni con disabilità o difficoltà psico-motorie.

In base all'articolo 2 in ogni regione sono rese disponibili unità mobili di monitoraggio preventivo, rivolte in particolare a coloro che intraprendono un'attività sportiva dopo specifici accertamenti diagnostici.

L'articolo 3 prevede la detrazione dall'imposta lorda dell'intero importo delle spese sostenute da soggetti di età superiore a sessanta anni per l'iscrizione annuale e l'abbonamento ad associazioni sportive, palestre e piscine, nonché ad altre strutture e impianti sportivi.

Per la promozione e lo sviluppo della pratica sportiva di base e agonistica delle persone disabili è istituita, ai sensi dell'articolo 4, la carta dei servizi sportivi «Sport Card».

In conclusione, formula una proposta di parere favorevole.

In assenza di richieste di intervento, accertata la presenza del numero legale, la presidente [CANTU'](#) pone in votazione la proposta di parere.

La Commissione approva a maggioranza.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTAZIONE ACQUISITA NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

La presidente [CANTU'](#) comunica che nel corso delle audizioni svolte in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi nell'ambito dell'esame dei disegni di legge nn. 227, 726 e 811 (medicina territoriale) è stata consegnata documentazione, la quale sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione, al pari dell'ulteriore documentazione riguardante tale argomento, consegnata o richiesta dalla Segreteria della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,25.

Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (<https://www.senato.it>) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.